



**Provincia
di Biella**
PROVINCIA DI BIELLA

Via Q. Sella, 12 - 13900 Biella - Tel. 015 8480611- Fax 015 8480740/858

Servizio Rifiuti, Valutazione dell'Impatto Ambientale, Energia Qualità dell'Aria, Acque Reflue

CONFERENZA PROVINCIALE DEI SERVIZI
ai sensi art. 14 segg. Legge 241/90 e ss.mm.ii.

VERBALE DELLA SEDUTA

02.10.2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di Ottobre, in Biella, alle ore 10:17, nella Sala Consiglio, al piano terra dell'ala Ovest della sede della Provincia di Biella, si è riunita la Conferenza Provinciale dei Servizi Simultanea ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii, da condursi in modalità sincrona (secondo quanto precisamente disposto dall'art. 27-bis comma 7 del citato D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), previo preavviso di convocazione, per la prosecuzione dell'istruttoria relativa al progetto presentato dal Legale Rappresentante della "Acqua & Sole" S.r.l., per progetto denominato: "*Discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto e localizzato in regione Brianco*" (installazione I.P.P.C.), da realizzare nel Comune di Salussola (BI), così come "attualizzato", in data 20.09.2017 a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni del D. Lgs. 104/2017. All'ordine del giorno della sessione odierna della Conferenza dei Servizi vi è l'espressione delle indicazioni, da parte di ciascuno dei soggetti istituzionali convocati alla seduta, sulla esaustività a meno delle controdeduzioni fornite dalla "Acqua & Sole" S.r.l. in data 03.08.2018 (cfr. prot. ricez. Prov. n. 18718 del 03.08.2018)) alla richiesta di integrazioni, illustrata dalla Conferenza dei Servizi al proponente nel corso della precedente seduta del 14.06.2018 e successivamente a quest'ultimo formalizzata (per motivi di chiarezza, articolandola in "QUESTIONI" numerate, corrispondenti a ciascun argomento necessitante di approfondimento) con la nota Provincia n. 14672 del 15.06.2018. A valle delle indicazioni suddette, qualora possibile, sarà operata la conclusione dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi con espressione, nel caso predetto, di ciascun parere conclusivo sulla compatibilità ambientale del progetto qui istruito. In caso di accertata compatibilità ambientale del progetto, i soggetti titolari delle funzioni di rilascio competenti per materia, procederanno al rilascio, all'interno del presente procedimento, dei titoli autorizzativi, dei pareri, dei nulla-osta e così via, definiti nella prima seduta della Conferenza dei Servizi.

E' poi precisato che, già con la nota di convocazione della seduta odierna (cfr. nota prot. n. 22571/2018, agli atti del fascicolo del procedimento), ai seguenti soggetti in indirizzo: 1) Regione Piemonte Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio Settore Territorio e Paesaggio 2)

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di BI-NO-VCO-VC (insieme al Comune sede dell'eventuale realizzazione del progetto, il quale però era tenuto ad esprimersi in senso generale sulla compatibilità ambientale del progetto), fu richiesta la partecipazione all'istruttoria non ai fini dell'espressione circa la compatibilità ambientale del progetto in questione ma per fornire alla Provincia eventuali elementi di conoscenza o indicazioni, con riferimento ai temi delle "QUESTIONI" n. 5 - n. 27 punto V e n. 26 punto I, di cui alla citata nota richiesta di integrazioni al proponente nella citata nota n. 14672 del 15.06.2018 e di cui alle corrispettive controdeduzioni della "Acqua & Sole" S.r.l. contenute negli elaborati integrativi presentati alla Provincia di Biella in data 03.08.2018.

Per la trattazione dei temi suddetti sono oggi presenti:

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
e Responsabile del Procedimento

dott. Graziano STEVANIN funz.rio inc.to di
P.O. del Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia e
Qualità dell'Aria, Acque Reflue Risorse Idriche

Gli altri componenti dell'O.T.+C.T. Prov.le*:

dott. Roberto CARENZO, Dirigente Servizio
Provinciale Rifiuti, V.I.A., Energia e Qualità
dell'Aria, Acque Reflue Risorse Idriche e
Segretario Generale dell'Amm.ne Prov.le di
Biella.

dott. Marco FORNARO, Uff. Dep. Progetti e
S.I.A. Provinciale

dott. Paolo SARTIRANA Dirigente Resp. Strutt.
Sempl. Serv. Territ Tutela e Vigilanza Dip.
A.R.P.A. Piem. Nord Est Sede di Biella

dott.ssa Gabriella PORTA, funz.rio tecnico
delegato A.R.P.A. Piemonte Dip.to Piemonte
NE Sede di Biella (Struttura di Produzione)

dott.ssa Maria Gabriella COMUNIELLO,
Dirigente Medico A.S.L. BI Dipart. Prev.ne
S.I.S.P. Biella

Comune di Salussola (BI)
Comune di Salussola (BI)
Comune di Cavaglià (BI)
Comune di Dorzano
Comune di Verrone
Comune di Carisio (VC)
Comune di Santhià (VC)
Amministrazione Prov.le di Vercelli

sig. Carlo CABRIO, Sindaco

geom. Massimo LACCHIA, Resp. Serv. Tecnici

dott. Giancarlo BORSOI, Sindaco

geom. Sergio GUSULFINO, Sindaco

sig.ra Cinzia BOSSI, Sindaco

dott. Pietro PASQUINO, Sindaco

sig.ra Angela ARIOTTI, Vicesindaco

geom. Pier Mauro ANDORNO Consigliere
delegato

"CO.S.R.A.B. - A.T.O."

dott. Alessandro PIZZI, Vice-presidente
delegato (presente a non tutta la seduta)

dr. Onesimo VICARI, Dirigente Medico

ing. Francesco NATTA, Legale Rapp.te

A.S.L. VC Dip.to Prev.ne Vercelli
"Acqua & Sole" S.r.l - soggetto proponente

La sigla O.T.+C.T. indica, per brevità, l'organismo tecnico provinciale composito che svolge
congiuntamente l'istruttoria tecnica sul progetto oggetto del presente procedimento: Organo

Tecnico Provinciale (istruttoria V.I.A.) + Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella (istruttoria A.I.A. per installazioni I.P.P.C.)

Partecipano altresì alla riunione l'istruttore tecnico direttivo del Servizio Rifiuti, V.I.A. Energia Qualità dell'Aria Acque Reflue Risorse Idriche, dott.ssa Federica Facchino e gli istruttori tecnici direttivi dell'Area Tecnica Provinciale dott. Marco Baietto ed arch. Emanuela Mantovani.

Il Dirigente A.R.P.A. (Attività di Tutela e Vigilanza) dott. P. Sartirana è coadiuvato dall'U.P.G. del Dip. Sede di Biella, p.a. Federico Bonati.

Il Dirigente Medico S.I.S.P. della A.S.L. BI, dott.ssa M.G. Comuniello, è coadiuvata dall'istruttore tecnico direttivo del S.I.S.P. stesso, dott.ssa Claudia Sudano.

Il Dirigente Medico dell'A.S.L. VC dott. O. Vicari è coadiuvato dall'istruttore tecnico del S.I.S.P. stesso sig. Francesco Cussotto.

Il Legale Rappresentante della "Acqua & Sole" S.r.l., è coadiuvato dai consulenti tecnici ing. Federica Barone, ing. Alberto Colombo, avv. Pietro Ferraris, ing. Andrea Giordano, dott.ssa geol. Gabriella Pagliano, dott. Simone Pavan, dott. arch. Paolo Pelliccioli, dott. agronomo Alberto Massa Saluzzo.

Risultano pervenute alla Provincia di Biella, in vista della seduta:

- nota della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Territorio e Paesaggio, prot. n. 00025134 dell'01.10.2018 pervenuta via P.E.C. in data 01.10.2018 (prot. ricez. Prov. n. 23375 del 02.10.2018). Copia della predetta nota è allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;
- nota "CO.S.R.A.B.-A.T.O. Biellese" Biella, prot. n. U2166/2018 del 02.10.2018, pervenuta via P.E.C. in data 02.10.2018 (prot. ricez. Prov. n. 23452 del 02.10.2018). Copia della predetta nota è allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;
- nota Amministrazione Provinciale di Vercelli prot. n. 24074 del 02.10.2018, pervenuta via P.E.C. in data 02.10.2018 (prot. ricez. Prov. n. 23407 del 02.10.2018). Copia della predetta nota è allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;
- nota A.R.P.A. Piemonte, Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est Sede di Biella, prot. n. 84995 dell'01.10.2018, pervenuta via P.E.C. in data 01.10.2018 (prot. ricez. Prov. n. 23379 del 02.10.2018) e contenente il contributo tecnico finale del Dipartimento. Copia della predetta nota è allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Si dà atto della presenza in sala, in qualità di semplici uditori (senza diritto di intervenire ai lavori della Conferenza dei Servizi, secondo apposita previsione del Regolamento Provinciale sulla Conferenza dei Servizi), di soggetti rappresentanti di associazioni del pubblico.

Svolge le funzioni di Verbalizzante dott. Marco Fornaro, coadiuvato dal geom. Fulvio Manacorda entrambi in servizio presso il Servizio Rifiuti, V.I.A., Qualità Aria, Energia, Acque Reflue Risorse Idriche.

La seduta è aperta dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** che, dopo i saluti di rito agli intervenuti, presenta l'oggetto della seduta secondo anche quanto indicato nell'Ordine del Giorno della nota di convocazione della seduta (cfr. nota prot. Provincia n. 22571 del 25.09.2018) e riassume, in sintesi, le vicende inerenti il procedimento di cui trattasi. Come segue:

1. in data 27.02.2018 si svolse la 1^a sessione istruttoria della Conferenza dei Servizi, nella quale fu fissato il crono-programma dei lavori della Conferenza dei Servizi stessa e furono individuate, con la collaborazione del proponente, le autorizzazioni, i pareri ed altri provvedimenti da acquisire (e quindi, essendovene le condizioni, da rilasciare all'interno del presente procedimento) per l'eventuale realizzazione ed esercizio delle opere descritte nel progetto;
2. in data 14.06.2018 si svolse la 2^a sessione istruttoria della Conferenza dei Servizi, nella quale furono circostanziati e dettagliatamente illustrati al proponente, gli argomenti inerenti il progetto qui istruito, per i quali si rendevano necessari approfondimenti integrativi. La richiesta di integrazioni fu nel prosieguo formalizzata alla "Acqua & Sole" S.r.l. con la nota n. 14672 del 15.06.2018 (recapitata al proponente stesso via P.E.C. in data 15.06.2018), la quale costituiva un documento redatto, per chiarezza, in "QUESTIONI" numerate progressivamente a ciascuna delle quali il proponente avrebbe dovuto fornire puntuale contro-deduzione nel termine di 30 gg. stabilito dall'art. 27-bis comma 5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
3. con richiesta scritta prot. ricez. Prov. n. 16270 del 06.07.2018, il proponente instò, come previsto dalla stessa disposizione normativa testé citata, per una proroga di 175 gg. al termine di scadenza di consegna delle relative contro-deduzioni (all'epoca coincidente con il 15.07.2018), motivando la richiesta con la complessità ed articolazione di alcune delle "QUESTIONI" oggetto di richiesta integrazioni, tali da richiedere il ricorso a svariate competenze tecniche multidisciplinari e numerosi approfondimenti analitici, inattuabili nel termine di legge inizialmente assegnato. Con la nota prot. n. 16483 del 09.07.2018 la Provincia riscontrò positivamente alla richiesta suddetta della "Acqua & Sole" S.r.l., disponendo la proroga del termine di consegna degli elaborati integrativi a contro-deduzione della richiesta di integrazioni sopra indicata, sino a tutto il 07.12.2018;
4. le contro-deduzioni della "Acqua & Sole" S.r.l. alle "QUESTIONI" della nota di richiesta integrazioni furono tuttavia recapitate alla Provincia di Biella, con notevole anticipo rispetto al termine disponibile in virtù della proroga assentita, in data 03.08.2018 (cfr. prot. ricez. n. 18718 del 03.08.2018);
5. la Provincia di Biella, avuto contezza del fatto che gli elaborati integrativi suddetti prevedevano modifiche progettuali di carattere sostanziale alla progettazione originaria, diede corso alla pubblicazione degli elaborati integrativi in parola, per 30 gg. a far tempo dal 17.08.2018, così come disposto dall' art. 27-bis comma 5 sopraccitato, sul proprio sito *Internet* istituzionale e naturalmente consentendo a chiunque di prenderne visione e presentare, se interessato osservazioni scritte nel termine predetto: 17.08.2018-16.09.2018 (con proroga al 17.09, primo lavorativo successivo alla scadenza reale);
6. nel periodo di evidenza pubblica degli elaborati integrativi testé illustrato pervennero le seguenti osservazioni scritte:
 - a. osservazione scritta trasmessa dal dr. Daniele Gamba (a nome di varie sigle: NO TAV Gruppo Biellese + Rifondazione Comunista Federazione di Biella + Potere al Popolo! + Coalizione Sociale Biellese + Partito Marxista Leninista Italiano Organizzazione di Biella) datata 16.09.2018 e pervenuta via P.E.C. in data 17.09.2018 (prot. ricez. Prov. n. 21685 del 17.09.2018);
 - b. nota Studio Legale avv. Paolo Botasso, Saluzzo (CN) datata 12.09.2018 e pervenuta via P.E.C. in data 12.09.2018 (prot. ricez. Prov. n. 21362 del 13.09.2018);



- c. osservazione scritta trasmessa in data 17.09.2018 dal sig. Luca Guerrini, Salussola (prot. ricez. Provincia n. 21717 del 17.09.2018);
- d. osservazione manoscritta trasmessa in data 17.09.2018 dalla sig.ra Anna Maria Guglielmi, Salussola (prot. ricez. Provincia n. 21750 del 17.09.2018);
- e. nota "Associazione Culturale Valledora ONLUS", datata 17.09.2018 e pervenuta via P.E.C. in data 17.09.2018 (prot. ricez. Prov. n. 21793 del 18.09.2018);
- f. osservazione scritta trasmessa dal dr. Carlo Zaccaria per il "Comitato Salussola Ambiente è Futuro", pervenuta via P.E.C. in data 16.09.2018 (prot. ricez. Prov. n. 21683 del 17.09.2018)

che sono state vagliate dall'O.T.+C.T. nella riunione congiunta del 18.09.2018 (con sessione di aggiornamento al 25.09.2018). Delle medesime - stanti i contenuti articolati e la lunghezza media di ciascuno e stante l'avvenuta tempestiva loro pubblicazione sul sito *Internet* istituzionale della Provincia nella sezione in cui è pubblicato il progetto e la documentazione inerente il procedimento - il Presidente della Conferenza dei Servizi propone ai presenti di omettere la lettura, essendone i contenuti potenzialmente conoscibili da parte di chicchessia. I soggetti presenti, all'unanimità, accolgono la predetta proposta e conseguentemente tutte le osservazioni scritte su-elencate sono date per conosciute nei contenuti presso gli astanti;

- 7. come testé accennato, l'O.T.+C.T. si riunì in data 18.09.2018, con aggiornamento dei lavori alla sessione del 25.09.2018 per la valutazione delle contro-deduzioni alla richiesta d'integrazioni trasmessa alla Provincia in data 03.08.2018 da parte della "Acqua & Sole" S.r.l. e delle osservazioni scritte del pubblico alle integrazioni stesse, elencate al punto 6 qui sopra;
- 8. tenendo conto delle sospensioni dei termini operate per la fase di Inchiesta Pubblica e per le richieste di integrazioni avanzate dopo la seduta della Conferenza dei Servizi del 14.06.2018, i 120 giorni, stabiliti dall'art. 27bis comma 7 del D. Lgs. 152/2006, termine perentorio secondo quanto indicato nel comma 8 del medesimo articolo, scadranno il 25 Ottobre 2018.

Tutti i soggetti presenti alla seduta prendono atto delle indicazioni di dettaglio inerenti il procedimento testé fornite - e qui sopra elencate - dal Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento.

Quindi il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** ribadisce ai presenti, come già riportato più sopra in premessa, che la convoca della seduta odierna è stata estesa, oltre che ai soggetti già convocati alle precedenti sessioni istruttorie della Conferenza dei Servizi, anche alla Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settore Territorio e Paesaggio Settore Regionale Gestione Territorio e Paesaggio ed al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di BI-NO-VCO-VC per invitarli a pronunciarsi (insieme al Comune di Salussola sede delle opere in progetto, il quale però sarà tenuto ad esprimersi in senso generale sulla compatibilità ambientale del progetto) e fornire alla Provincia eventuali elementi di conoscenza o indicazioni, con riferimento ai temi delle "QUESTIONI" n. 5 - n. 27 punto V e n. 36 punto I, caratterizzate da incognite oggetto di specifica richiesta di integrazioni al proponente nella citata nota n. 14672 del 15.06.2018, con riferimento alle contro-deduzioni specifiche fornite dalla "Acqua & Sole" S.r.l. negli elaborati integrativi presentati in data 03.08.2018. Il tema comune di dette "QUESTIONI" ineriva la potenziale presenza del vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.e delle N.t.A. del Piano Paesaggistico Regionale. In tale contesto è pervenuta la nota della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settore Territorio e Paesaggio Settore Regionale Gestione



Territorio e Paesaggio, prot. n. 25134 del 01/10/2018 (prot. ricez. Prov. n. 23375 del 02.10.2018), riportata in precedenza in elenco. Nessun rappresentante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di BI-NO-VCO-VC è presente alla seduta e, sino a questo momento nessun contributo scritto è pervenuto alla Provincia di Biella. Ciò fatto presente, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** procede a fornire integrale lettura della nota della Regione **po** anzi citata ed allegata al presente Verbale per farne parte integrante e sostanziale. La Conferenza dei Servizi prende atto dei contenuti della medesima.

Terminata la lettura della nota succitata, la parola è richiesta dal rappresentante della Amministrazione Provinciale di Vercelli, per portare a conoscenza dei presenti le indicazioni dell'Ente di appartenenza. La parola gli è data dal Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola il **Consigliere delegato della Provincia di Vercelli, geom. Pier Mauro Andorno** procede a dare lettura integrale della propria nota prot. n. 24074 del 02.10.2018 riportata in elenco in premessa del presente Verbale e quivi allegata per farne parte integrante e sostanziale. Quindi aggiunge: "Vorrei dire che l'Amministrazione Provinciale di Vercelli, preso atto delle osservazioni scritte del Comitato "Salussola Ambiente E' Futuro" le condivide *in toto*. Aggiungo che, in occasione di una riunione con l'assessore regionale Valmaggia svoltasi presso la sede della Regione Piemonte nella prima metà del Luglio scorso, proprio per definire le variazioni del P.T.A. e quindi per la tutela delle acque, alla presenza di rappresentanti della Provincia di Vercelli, di vari Comuni facenti parte della predetta, tra i quali Tronzano V.se, della Città Metropolitana e di alcuni Comuni del territorio della Città Metropolitana medesima, è stato affrontato il problema specifico – e anche qua siamo in presenza di ricarica delle falde profonde – del Brianco. Espressamente l'Assessore Valmaggia ha in proposito affermato l'inopportunità assoluta della realizzazione di nuove discariche laddove non vi siano già elementi antropici, cioè modifiche del territorio quali miniere o cave da sistemare o da rimettere in pristino. Ora, certamente questa non è una richiesta ma questo è un terreno posto al naturale, agricolo, risicolo, dove vengono effettuate delle coltivazioni D.O.P. e sicuramente non è un terreno adatto per andare a realizzare una discarica di amianto. E questa è l'opinione, la voce diretta dell'Assessore Valmaggia, al quale è stato chiesto di far qualcosa, come Regione, per evitare che questo territorio venga sinistrato. Concludo dicendo che l'Amministrazione Provinciale di Vercelli, da almeno un paio d'anni se non di più a questa parte, ha assunto una linea decisamente differente rispetto al passato: una linea indirizzata alla salvaguardia, alla tutela ed alla valorizzazione del territorio. In tale ottica è gioco forza per noi giudicare la possibile realizzazione di questa discarica alla stregua di uno scempio ambientale per il territorio e pertanto da scongiurare con ogni mezzo! E' necessario adeguarsi alle Linee Guida programmatiche regionali, andando ad individuare ed utilizzare eventuali siti alternativi idonei per questi tipi di attività, preservando il bene pubblico a fronte degli interessi di eventuali pochi soggetti. Ribadiamo, una volta di più, allora l'assoluta contrarietà della Provincia di Vercelli e dei territori confinanti alla realizzazione del progetto qui istruito, perché, in un raggio di 30–40 km, questa zona è già sufficientemente afflitta da tutto quanto già presente ed autorizzato in passato: parlo di "Valledora" S.p.A., "Sacal" S.p.A., "Eurex-Sogin S.p.A." a Saluggia e potrei proseguire...*(lascia in sospensione la frase)*. Insomma abbiamo già *di tutto e di più* e riterremmo che sia già più che sufficiente per quanto ricade già oggi sulla nostra testa e soprattutto sul futuro dei nostri figli, per le future generazioni, perché queste sono opere con impatti non a breve termine. Grazie".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto dichiarato dal rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli, la parola è data, dal Presidente della Conferenza dei Servizi, al rappresentante del Comune di Verrone, che l'ha richiesta.

Avuta la parola il **Sindaco del Comune di Verrone, sig.ra Cinzia Bossi**, procede a dare lettura integrale della nota del Comune stesso prot. n. 23470 del 02.10.2018 che, terminata la lettura, consegnerà in copia alla Segreteria della Conferenza dei Servizi perché sia acquisita agli atti della seduta odierna e del fascicolo del procedimento.

La Segreteria della Conferenza dei Servizi acquisisce quindi la nota Comune di Verrone prot. n. 3916 del 02.10.2018 (prot. ricez. Prov. n. 23470 del 02.10.2018), che è allegata in copia al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto dichiarato, attraverso la lettura della nota surriportata, dal Comune di Verrone, la parola è richiesta dalla rappresentante del Comune di Santhià (VC). La parola le è data dal Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola il **Vicesindaco del Comune di Santhià (VC), sig.ra Angela Ariotti**, procede anch'egli alla lettura integrale di una nota scritta che, compiuta tale operazione, consegnerà alla Segreteria della Conferenza dei Servizi perché sia acquisita agli atti della seduta odierna e del fascicolo del procedimento. Legge la nota Città di Santhià, datata 02.10.2018

La Segreteria della Conferenza dei Servizi acquisisce quindi la nota Città di Santhià datata 02.10.2018 (prot. ricez. Prov. n. 23471 del 02.10.2018), che è allegata in copia al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto dichiarato, attraverso la lettura della nota surriportata, dal Comune di Santhià (VC), la parola è richiesta dal rappresentante del Comune di Dorzano. La parola gli è data dal Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola il **Sindaco del Comune di Dorzano geom. Sergio Gusulfini**, procede anch'egli alla lettura integrale di un documento scritto intestato "Comune di Dorzano" non sottoscritto e non recante date o numeri di protocollo che, al termine della lettura, consegnerà alla Segreteria della Conferenza dei Servizi perché sia acquisito agli atti della seduta odierna e del fascicolo del procedimento. Tale documento costituisce pertanto la trascrizione del proprio intervento verbale reso in questa fase della seduta ed, in questa veste viene acquisito agli atti della seduta, dando atto che quanto dichiarato dal Sindaco corrisponde al contenuto del documento scritto di cui trattasi.

La Segreteria della Conferenza dei Servizi acquisisce quindi il documento scritto consegnato dal Sindaco di Dorzano (prot. ricez. Prov. n. 23474 del 02.10.2018), che è allegato in copia al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto dichiarato, avvalendosi del documento scritto suddetto, dal Comune di Dorzano, la parola è richiesta dal rappresentante del Comune di Carisio (VC). La parola gli è data dal Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola, il **Sindaco del Comune di Carisio dr. Pietro Pasquino** afferma: "Io sarò brevissimo, anche perché mi pare sia già stato detto tutto. Quindi non voglio ripetere osservazioni che sono già state fatte da chi mi ha preceduto. Personalmente, molto brevemente, parlerò del problema della salute umana. L'amianto è una fibra indistruttibile nel tempo, non solubile nell'acqua, universalmente riconosciuta come cancerogena se inalata e/o ingerita. Nessuno, in questo momento - nessuno di noi, anzi, nessuno al mondo! - può ragionevolmente prevedere quali reazioni chimiche, biologiche e fisiche verranno scatenate, da qui ai prossimi 50 anni, dal deposito in terra di un materiale contenente amianto nei volumi previsti. Questo *terribile catafalco* che l'Acqua & Sole" S.r.l. richiede di poter mettere in opera, premonitore di morte, trasformerà tutto il Brianco in un luogo di degrado, che prestissimo sarà dimenticato e abbandonato dai gestori, magari scambiato e venduto a qualcun altro. Così aborrito e rifuggito, sarà vandalizzato, scoperchiato e

devastato senza controllo! Come un bubbone portatore di peste annichilirà tutto il circostante territorio!! Consentire la realizzazione di questo progetto sarebbe per noi un errore imperdonabile, le cui conseguenze - la disintegrazione dell'ambiente - colpiranno duramente le generazioni future! Posso dire questo perché abbiamo appena raccolto i dati di 37 anni di presenza, sul nostro territorio Comunale, della "SACAL" S.p.A.: essi verranno quanto prima pubblicati sui giornali e vedrete che non esagero nel definire queste situazioni delle vere tragedie!...(lascia in sospensione la frase). Grazie ho finito".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto dichiarato dal Comune di Carisio (VC), la parola è richiesta dal rappresentante del Comune di Cavaglià. La parola gli è data dal Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola, il **Sindaco del Comune di Cavaglià dott. Giancarlo Borsoi**, afferma: "Mi associo a quello che abbiamo già udito dai colleghi Sindaci che mi hanno preceduto e cercherò, dal canto mio, di essere breve. Come Comune di Cavaglià esprimo il nostro parere negativo alla realizzazione di questa discarica. E' un parere, lo preciso, espresso non come Sindaco ma a nome del Consiglio Comunale *in toto*. Ciò detto, oltre all'espressione politica contraria, desidero comunque portare alla Vostra attenzione anche il problema della viabilità, dal momento che siamo convinti che non sia con la realizzazione della rotonda sulla Strada 143 che si risolve il problema della viabilità, che è tale per tutto il territorio. E' un problema che riguarda soprattutto i Comuni che vengono attraversati dai camion che conferirebbero l'eternit in discarica. E poi, comunque, è un problema che permane irrisolto: la sopraelevazione: di una discarica che esce di molto al di fuori del piano campagna, generando un'enorme collina. E questo è un esempio che, a Cavaglià, viviamo direttamente, dal momento che sono presenti in Cavaglià e zone limitrofe delle discariche fuori terra che ci danno delle visioni dirette di quello che può accadere. Per tutti i motivi che ho appena esplicitato, il Comune di Cavaglià è assolutamente contrario alla realizzazione di una discarica anche in un territorio vergine, perché questo potrebbe portare sicuramente delle conseguenze a tutto il territorio. Ripeto: come Comune di Cavaglià ci esprimiamo negativamente. Grazie".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto dichiarato dal Comune di Cavaglià, la parola è richiesta dal rappresentante del Comune di Salussola. La parola gli è data dal Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola, il **Sindaco del Comune di Salussola sig. Carlo Cabrio**, afferma: "Debbo dire che noi non siamo stati così bravi nel portare tutti questi approfondimenti tecnici...(lascia in sospensione la frase). Noi abbiamo fatto fare degli studi da dei professionisti. Studi trasposti poi in contributi, relazioni, che facemmo pervenire alla Provincia *in tempi non sospetti*: mi riferisco alla Relazione del prof. Giovanni Pietro Beretta e la Relazione del prof. Palin, se non sbaglio a ricordarne il nome ed in più la Relazione sul traffico della strada del Brianco che ha fatto per noi la Vostra Area Tecnica (n.d.v.: *si rivolge ai rappresentanti della Provincia presenti alla seduta*). E noi a quegli approfondimenti tecnici specialistici abbiamo deciso di attenerci! Ci atteniamo a quelli senza voler andare oltre, perché riteniamo che chi ha scritto quelle Relazioni ci capisca senza dubbio più di noi...(lascia in sospensione la frase). Ciò detto, vorremmo cercare di offrire un contributo sulla problematica del vincolo paesaggistico o meno, derivante dalla presenza dei laghetti artificiali, perché credo che sia questo uno dei temi portanti. Allora: noi abbiamo ricevuto una richiesta dall'"Acqua & Sole" a questo proposito, che andrei a leggere, se mi è consentito. Come segue:"**Oggetto: richiesta di attestazione della destinazione d'uso di manufatti (bacini artificiali di cui ai punti 5 e 36.I della richiesta di integrazioni della Provincia di Biella prot. 14672 E-XI-2-177 del 15.06.2018), da rendersi ai fini dell'espletamento del procedimento di rilascio giudizio di compatibilità ambientale e contestuale rilascio A.I.A. per installazioni I.P.P.C., per il progetto**

denominato "Discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto e localizzato in regione Brianco". Risposta:

In risposta alla Vs. richiesta del 29.09.2018, prot. 4524, in merito alla destinazione d'uso dei bacini artificiali esistenti in località Brianco, si comunica quanto segue:

- In seguito a ricerche effettuate presso gli archivi comunali non è stata rinvenuta documentazione autorizzativa relativa alla realizzazione degli invasi;
- Da testimonianze assunte, fra i quali anche il Messo Comunale allora in servizio presso questo Comune, questi invasi sono stati realizzati tra l'anno 1960 - 1965 epoca in cui venne dissodata e resa coltivabile la zona compresa fra la frazione Brianco e la Strada Statale 143, per consentire l'irrigazione dei terreni;
- L'edificazione dei bacini, a quanto consta, dovrebbe risalire ad epoca anteriore all'entrata in vigore della Legge 675/1967 e, trattandosi di opere realizzate all'esterno del centro abitato, non richiedevano titoli edilizi;
- In data 05.12.1987 il Comune di Salussola ha rilasciato l'autorizzazione edilizia n. 362 per l'esecuzione di opere di spurgo laghetti artificiali alla ditta Borello Agostino amministratore della "SADORCA" S.p.A. Nella istanza presentata per ottenimento della autorizzazione viene riportato: "...su appezzamento di terreno in territorio di codesto Comune distinto al F. 45 216-222-163-226-223-224-161-125 e F. 46 mapp. 80 su cui insistono due laghetti artificiali il cui invaso viene utilizzato a scopo irrigatorio...";
- L'alimentazione di questi invasi non avviene da corsi d'acqua superficiali ma presumibilmente di origine pluviale o depositata a seguito di prelievi artificiali".

Conclusa la lettura della nota, il cui testo è stato appena riportato e dopo che la Conferenza dei Servizi ne ha preso atto, il Sindaco di Salussola, sig. Carlo Cabrio aggiunge: "Quello che preoccupa il Comune di Salussola è la viabilità, perché i morti... (non prosegue il pensiero). Io sono nato a Salussola e vi ho sempre abitato e quindi lo so: i morti non sono stati sulla strada del Brianco ma nell'INCROCIO del Brianco! Sì, c'è stato un morto sulla strada del Brianco, un ragazzo di 14 anni ucciso da una macchina in manovra di sorpasso ma gli incidenti mortali si sono verificati, lo ripeto, nell'incrocio sulla 100. La viabilità per noi è basilare! Intendiamoci: ci preoccupa anche la discarica, non siamo sprovveduti o incoscienti! E per venire al tema della discarica noi diciamo "no", perché la nostra popolazione ha paura, ha delle remore ed io sono Sindaco perché la popolazione di Salussola mi ha eletto, per cui debbo rispettare la volontà dei cittadini, non posso esserne avulso! Sì, la gente di Salussola ha paura e dice "no", così il Comune di Salussola con due Deliberazioni continuerà a dire di no! Questo volevamo dire, per entrare nel merito. Noi, lo ripeto, noi non siamo in grado di discettare sulle altezze degli abbancamenti... (lascia in sospensione la frase). Io non sono un tecnico, io faccio un altro mestiere... (lascia in sospensione la frase). Tuttavia sono il Sindaco e, come tale - come già dissi in occasioni precedenti - ho dovuto subire, sentire, molte accuse e molti attacchi infondati, ai quali, proprio per quello, non si riteneva opportuno replicare. Ma oggi io Vi porto la posizione del Comune di Salussola, come ci avete chiesto ed è quella che Vi ho appena illustrato. Le preoccupazioni del Comune di Salussola sono queste e noi purtroppo, come ho detto in occasioni precedenti, noi che rappresentiamo gli Enti Locali, dobbiamo rispettare le leggi, dal momento che siamo stati eletti per rispettare le leggi italiane e la Costituzione Italiana. Ragion per cui noi dobbiamo adeguarci - se non esistono altri motivi - né più né meno che alla decisione dei tecnici. Questo è il nostro obiettivo. Grazie".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto dichiarato dal Comune di Salussola, la parola è presa dal Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin che afferma: "Io volevo fare una precisazione che si ricollega all'intervento del Sindaco di Salussola che abbiamo appena ascoltato. Vorrei infatti ricordare che gli Enti che sono stati convocati alle sedute della Conferenza dei Servizi - in alcuni casi sono

rappresentati dai Sindaci che si sono espressi poc' anzi - sono stati convocati o perché individuati d'ufficio dalla Provincia in base alle disposizioni del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e norme collegate oppure in accoglimento di loro esplicita richiesta di coinvolgimento. Ebbene si tratta di Enti potenzialmente interessati dagli impatti che potrebbero derivare dall'attivazione del progetto che stiamo esaminando e la loro pronuncia è mirata a quello. In altre parole: essi possono evidenziare dei rilievi relativamente agli impatti che potrebbero discendere dall'attivazione del progetto della discarica. Ci sono degli Enti che sono stati coinvolti perché titolari della funzione di rilascio, nell'ipotesi in cui sia accertata la compatibilità ambientale delle opere in progetto, delle autorizzazioni o dei titoli equipollenti necessari per realizzare e gestire le opere in progetto. Per essere chiari, secondo la ricognizione operata, in collaborazione col proponente, in occasione della 1^ seduta e da tutti i partecipanti condivisa, questi Enti sono due: 1) la Provincia di Biella che dovrà - ripeto: in caso di compatibilità ambientale accertata - rilasciare l'A.I.A. per installazioni I.P.P.C., l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. alla realizzazione e gestione di impianti di smaltimento rifiuti, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi industriali in corpo idrico superficiale, l'approvazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss. mm. e ii. e la concessione per la realizzazione dei lavori in progetto all'interno della fascia di rispetto stradale ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii.; 2) il Comune di Salussola il permesso per costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. ed il nulla osta ai sensi dell'art. 447/95 e ss.mm.ii. Ricordo che l'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento rifiuti ai sensi art. 208 D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii., l'autorizzazione ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi delle acque dell'impianto in corpo idrico superficiale, il permesso per costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. ed il nulla osta ai sensi dell'art. 447/95 e ss.mm.ii. confluirebbero, se rilasciabili, nell'A.I.A. per installazioni I.P.P.C. Queste, quindi sono le competenze degli enti secondo la ricognizione fatta, secondo quanto prevede la Legge, sin dalla prima seduta della Conferenza dei Servizi. Mi ricollego allora al parere appena ascoltato da parte del Sindaco di Salussola, ne prendo atto e credo sia comprensivo anche di questi aspetti precipui del Comune". Quindi dà la parola nuovamente al Comune di Salussola che l'ha richiesta.

Ri-ottenuta la parola il **Sindaco del Comune di Salussola sig. Carlo Cabrio** afferma, facendo seguito a quanto appena precisato dal Presidente della Conferenza dei Servizi: "Ripeto quello che ho detto prima: il Comune di Salussola rispetterà la legge; non farà niente al di fuori di essa; niente che possa essere contro le leggi della Repubblica Italiana. Questo è quanto!"

Riprende allora la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e, rivolgendosi al Sindaco di Salussola, afferma: "Certo ma la cosa che mi interessava puntualizzare è che il Comune ha delle competenze specifiche di tipo, diciamo, tecnico-autorizzativo, al di là della posizione del proprio Consiglio Comunale. Il Comune, lo ripeto, in caso di accertata compatibilità ambientale del progetto, deve rilasciare il permesso per costruire e deve dare un parere sulla variante urbanistica che deriva dall'approvazione eventuale del progetto, perché vi ricordo che l'area attualmente è prevalentemente agricola, per cui l'eventuale approvazione del progetto dell'impianto di smaltimento rifiuti comporta la variante al Piano Regolatore e su questo si deve esprimere il Comune".

Risponde allora al Presidente della Conferenza dei Servizi il **Sindaco del Comune di Salussola sig. Carlo Cabrio**: "Beh, per la parte paesaggistica ci sarà la Commissione Locale per il Paesaggio a... *(non può concludere il pensiero a causa dell'intervento, sulle sue parole del Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin)*".

Interviene, sulle parole del Sindaco di Salussola, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** ed afferma: "Quella è un'altra questione. Io, torno a dire, sto ponendo le questioni inerenti il potenziale rilascio del Permesso per Costruire e quella della Variante al P.R.G.C. per tutti i manufatti che vengono indicati nel progetto. Lo ribadisco: si tratta di competenze specifiche, esclusive degli apparati tecnici del Comune, non del suo Consiglio: sono competenze dei Servizi Tecnici del Comune".

Riprende la parola il **Sindaco del Comune di Salussola sig. Carlo Cabrio** e, rivolgendosi al Presidente della Conferenza dei Servizi, concorda con quanto da quest'ultimo appena precisato.

Chiede, a questo punto, di poter intervenire, sull'argomento, il consulente legale della "Acqua & Sole" S.r.l., avv. Pietro Ferraris. La parola gli è data dal Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola, il **consulente legale della "Acqua & Sole" S.r.l., avv. Pietro Ferraris** afferma: "Vorrei fare un'osservazione di ordine procedimentale. Per farla mi allaccio all'ultima considerazione fatta dal Responsabile del Procedimento sul fatto che il Comune dovrebbe rilasciare il Permesso di Costruire. Siccome a me è capitato di discuterne qualche volta, il Permesso di Costruire in realtà non viene rilasciato, perché l'autorizzazione...*(non prosegue il pensiero)*. Questo è per effetto del combinato disposto dell'art. 6 comma 14 *(nota: D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 6 comma 14: "Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208")*. Il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. richiama l'art. 208, che sostituisce ogni atto abilitativo. Ne consegue che il Permesso di Costruire non è necessario, perché esso è semplicemente sostituito dall'Autorizzazione 208. Quindi il Comune è chiamato ad esprimere, dove debba esprimere qualcosa, abbia delle osservazioni da fare...*(non prosegue il pensiero)*. Perché sennò sembra quasi che esso debba essere doppiato con un Permesso di Costruire quando invece la giurisprudenza, soprattutto quella penale, soprattutto laddove qualche operatore cerca di aggirare le disposizioni...*(non prosegue il pensiero)*. Quindi, sapendo già aprioristicamente che vuole fare un'installazione per portare rifiuti, costui chiede prima il Permesso di Costruire o una SCIA addirittura e poi introduce un'attività prettamente gestionale, però su una struttura che fin dall'inizio era costruita. La giurisprudenza dice che così...*(non prosegue il pensiero)*. Quindi è chiaro anche nell'aspetto opposto: mi sembrava utile precisarlo. Concludendo quindi: il Comune venendo in Conferenza dei Servizi e serbandosi il comportamento che ritiene opportuno serbare, *potrebbe anche essere coincidente, in base all'art. 14 (n.d.v.: non specifica di quale testo normativo)*. Evidentemente, per quanto inconcludente, contribuirà alla determinazione finale della Conferenza dei Servizi, dell'ente Provincia di Biella. Concordo sul fatto che l'A.I.A., che è sì provvedimento sostitutivo, sostituisce il 208 "Autorizzazione scarichi"; se ci fossero anche le emissioni in atmosfera.....*(non prosegue il pensiero)*. Mentre gli altri sono assorbibili. Volevo solo fare questa precisazione, penso condivisibile".

Riprende allora la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e, ricollegandosi alle ultime affermazioni testé fatte dall'avv. Ferraris, afferma: "Ah, sì, ha fatto benissimo a ricordare l'Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera di competenza della Provincia di Biella, che, nella prima seduta della Conferenza dei Servizi già inserimmo nell'elenco dei provvedimenti da rilasciare e che sarebbe convogliata nell'A.I.A., qualora sarà possibile rilasciarla. Ha ragione l'avvocato a fare quella puntualizzazione. Tutti sono permesso di fare una precisazione al Comune, più che altro per dar loro modo di trovarsi in un ambito un pochino più familiare, perché si dice loro di autorizzare i manufatti tecnici

ai sensi dell'art. 208 o gli dico: "Dovete convocare la Commissione Edilizia e rilasciare il Permesso per Costruire", fornirò al Comune l'informazione su quali aspetti di tipo tecnico devono valutare. Grazie quindi avvocato per la Sua precisazione sulla mia omissione di poco fa', assolutamente condivisibile".

Richiede a questo punto di intervenire il rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli. La parola gli è data dal Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola il rappresentante con delega dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli, consigliere Pier Mauro Andorno affermare: "No, era solo per fare una brevissima osservazione, riallacciandomi a quanto ha detto l'avvocato della "Acqua & Sole" S.r.l. e a quanto avete espresso Voi. Ecco io credo che in ogni caso sia FONDAMENTALE l'espressione del Comune circa la variante urbanistica e che la Conferenza dei Servizi non possa prevaricare eventuali varianti di Piani sovraordinati, Provinciale o Regionale. Per la Conferenza dei Servizi penso che quest'aspetto sia già stato chiarito in varie sedi. Poi anche, per quanto abbiamo anche udito dire dal Vicesindaco di Santhià, per noi Provincia di Vercelli una criticità fondamentale, lo ribadisco e confermo, non è stata assolutamente presa in considerazione: parlo della viabilità nel tratto di territorio vercellese. Criticità che, qualora malauguratamente questo progetto ottenesse parere favorevole, dovrebbe essere assolutamente presa in considerazione. Perché è una viabilità MOLTO rischiosa e percorsa da innumerevoli mezzi pesanti, finanche agricoli! L'ultimo aspetto che ci preme che non sia trascurato, che si è sviluppato in questa sede, è il seguente: giustamente il Comune ha fatto ricerche nei propri archivi ed interpellando finanche il vecchio messo comunale però non è venuta ad emergere l'EFFETTIVITA' della natura originaria di queste cavità che attualmente ospitano il laghetto artificiale. Queste cavità si sono nel prosieguo riempite di acqua probabilmente perché in falda fluviale ma quale ne fosse l'origine il Comune non è stato in grado di attestarlo, perché non esistono documenti in proposito. L'origine potrebbe essere stata anche di una cava per estrazione di materiali argillosi o equipollenti che potevano essere trattati ed utilizzati nell'industria della trasformazione o nell'edilizia. Insomma, diverse supposizioni ma non è emerso il dato univoco che attualmente è utilizzato in un certo qual modo. L'origine potrebbe essere stata anche quella di una cava, quindi rientrare in quell'articolato di cui parla la Regione, per cui il laghetto può essere posto sotto vincolo paesaggistico. Solo questo. Grazie".

Interviene quindi il consulente legale della "Acqua & Sole" S.r.l., avv. Pietro Ferraris per domandare: "Chiedo scusa. Se posso avrei un'osservazione, visto che sono stato chiamato in gioco nuovamente...*(lascia in sospensione la frase)*. Io non so quali siano i convincimenti; quelli che sono i miei, a riguardo alla variante, Ve li vorrei esplicitare. Secondo me è ovvio che non richiede nessuna posizione al Comune, Sulla specifica posizione potrebbe apportare...*(non prosegue il pensiero)*. Visto che è chiamato e visto che - come afferma il Consiglio di Stato - la variante è implicita nel rilascio dell'autorizzazione, il Comune potrebbe apportare - dicevo - degli argomenti per cui, nel caso ci sia un contrasto pianificatorio, dovrebbe mostrare che gli interessi sottesi a quella disposizione pianificatoria sono contrari. Voglio dire: sarebbe un argomento contrario che comunque la Provincia, quale Autorità competente, dovrebbe valutare, perché è indiscutibile che la parola sulla variante non spetta al Comune ma alla Provincia. Il Comune infatti dà il suo contributo, esprime un dissenso o un assenso ma essi non sono determinanti, non sono condizionanti. E' infatti vero che tutta la giurisprudenza si spinge ad affermare che la destinazione contraria non è motivo di diniego e la Provincia non potrebbe negarlo alla Regione: siamo in materia delegata, per cui la Regione potrebbe negare un'autorizzazione ex art. 208 perché in contrasto con il P.R.G.C. Il Comune può farsi latore di quegli interessi riconducibili a una pianificazione "contraria" e, in quanto tali, dovrebbero rilevare o meno. E' questo il ruolo che è chiamato...*(non prosegue il pensiero)*. Qui non siamo all'interno di un procedimento da Sportello Unico dell'edilizia, in cui, a

fronte della Conferenza dei Servizi, è chiamato poi a ratificare un'approvazione vera e propria. Perché la Conferenza dei Servizi sostituisce l'adozione, nell'ottica semplificatoria della normativa sul S.U.A.P., dove il *Consiglio Comunale del Comune* ha un ruolo senz'altro attivo...*(lascia in sospensione la frase)*. Qui invece siamo in una sede diversa! Relativamente ai laghetti poi, noi abbiamo chiesto il contributo che ha letto prima il Sindaco di Salussola perché il P.P.R. investe il Comune di questo ruolo. Quindi, più che gli Enti intervenuti, i quali, come poc'anzi precisava il Responsabile del Procedimento, sono esponenti degli interessi che sono interferiti con la discarica...*(non prosegue il pensiero)*. Quindi, in questo caso, ci sembra significativo circoscrivere quanto affermato dal Comune di Salussola in ordine alla destinazione di un bacino presente da tempo e, come abbiamo sentito affermare dal Comune stesso, non legittimamente edificato - non era stato infatti edificato in forza di un titolo edilizio -...*(non conclude il pensiero)*. Quando gli sono state richieste informazioni ne ha attestato l'uso - che poi, oggi come oggi, non ammetterebbe usi diversi da quello irriguo - e anche la natura. Ma, al di là di quello, ci sono anche le ricerche e le osservazioni da noi operate, le quali ci conducono, ovviamente, ad escludere, fin dall'inizio...*(non conclude il pensiero)*. Perché, certo, è un interesse tutto nostro sotto un duplice profilo, sia quello procedimentale ma anche quello realizzativo...*(lascia in sospensione la frase)*. Intendiamoci: noi non stiamo provando a nascondervi dietro a un dito: se avessimo avuto la preoccupazione che quello fosse un bene soggetto al vincolo paesaggistico avremmo richiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, perché altrimenti le conseguenze non sono soltanto in questo procedimento ma sono estranee e, per certi versi, più gravi, per quanto anche in quel caso ovviabili, pur se suscettibili di creare dei problemi. Conseguentemente confidiamo molto in quello che ha riferito il Comune e sulla portata delle disposizioni tecniche del P.P.A. *(n.d.v.: testuale. In realtà il documento programmatico di riferimento è il P.P.R.)* e quindi sulla non necessità, per il caso di cui trattasi, di conseguire l'autorizzazione paesaggistica. Grazie".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto qui sopra riportato, la parola è ripresa dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** il quale, dopo aver accertato che non vi sono altre richieste di intervento da parte dei presenti, annuncia che, di seguito, si procederà alla lettura del Verbale della riunione dell'O.T.+C.T. del 18.09.2018 (con aggiornamento alla sessione di completamento dei lavori del 25.09.2018), limitatamente alle parti del predetto che illustrano - con riferimento ad alcune "QUESTIONI" riportate nella nota di richiesta integrazioni n. 14672 del 15.06.2018 già citata - criticità colà segnalate che non sono state adeguatamente soddisfatte dalla "Acqua & Sole" S.r.l. nelle controdeduzioni di risposta trasmesse alla Provincia in data 03.08.2018. Le parti di cui il dott. Stevanin dà lettura sono quelle, nel testo del Verbale suddetto (agli atti del fascicolo del procedimento), riportate in grassetto per ciascuna delle "QUESTIONI" di seguito precisamente identificate.

Il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** legge pertanto il Verbale della riunione dell'O.T.+C.T. del 18.09.2018 nella parte inerente la "QUESTIONE n. 5" come segue: "*L'O.T.+C.T., nella riunione odierna - con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la "QUESTIONE n. 5" surriportata, in relazione o a quanto dichiarato dal proponente nel S.I.A. pag 41: "...si ritiene che la verifica effettuata sul vincolo medesimo porti a concludere che l'area lacustre in oggetto non rientra tra quelle tutelate" - fa presente che secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 2 delle N.T.A del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) un corpo idrico è tutelato ai sensi dell'art. 146 del Codice Urbani (D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.) e soggetto all'autorizzazione paesaggistica quando:*

- è a carattere permanente;
- è rappresentato e riconoscibile tramite un toponimo nella Carta Tecnica Regionale;
- ha un perimetro superiore a 500 metri;
- è naturale, lentico, superficiale, interno, fermo, di acqua dolce;

- nonché se è un invaso e sbarramento artificiale anch'esso a carattere permanente e con medesimo perimetro.

Inoltre sono da considerarsi laghi, ancorché non cartografati:

- le cave allagate completamente esaurite e dismesse, con perimetro superiore a 500 metri, qualora sia definitivamente conclusa l'attività di coltivazione relativa all'intero sito di intervento e per le quali non risultino più attive garanzie fidejussorie o assicurative finalizzate a tutelare la Pubblica Amministrazione in relazione all'attuazione delle opere di recupero ambientale.
- Non sono da considerarsi tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b. del Codice, i territori contermini agli invasi artificiali:
 - costruiti a scopo d'irrigazione;
 - le vasche di raccolta delle acque piovane o superficiali;
 - le aree di ristagno prevalentemente temporaneo di acque (stagni, acquitrini, zone palustri).

Rispetto alle affermazioni fatte dal proponente alle pagg. 40 e 41:

cfr.: "non specificatamente censita né nella Tavola "P2", né nella Tavola "P4" del P.P.R. stesso e neanche in nessuno degli elaborati cartografici del P.R.G. comunale concepiti a tale scopo, non dotata di toponimo" l'O.T.+C.T. rileva che il corpo idrico è rappresentato senza toponimo:

- nella Carta Tecnica Regionale aggiornamento 1991
- nel BDTRE (Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti che è l'attuale cartografia di riferimento regionale, adottato con L.R. 1/2014) aggiornamento 2018, riportato con attributo "lago artificiale"
- nella tavoletta 43IINE "Salussola" dell'I.G.M. Edizione del 1969 (aggiornamento del 1968) con dimensioni inferiori alle attuali.

L'O.T.+C.T. fa presente che, nonostante non sia riconoscibile con un toponimo, anche per le ragioni di seguito esposte, il corpo idrico è sicuramente di origine artificiale: i bacini con tali caratteristiche risultano vincolati dal P.P.R. soltanto se di carattere permanente e con un perimetro superiore ai 500 m.

Di seguito sono riportati i quattro punti (a,b,c,d) trattati dalla "Acqua & Sole" S.r.l. nel S.I.A. con le relative considerazioni dell'O.T.+C.T.:

a) circa il carattere non permanente:

cfr.: "non presenta carattere permanente, come da successione di foto satellitari valutate e riportate": le foto aeree utilizzate dal proponente sono tratte da Google Earth; la data di tali immagini non è certificata, come dichiarato dal proprietario stesso delle immagini, e avvalorato dalla presenza-assenza della copertura fogliare non corrispondente alla data riportata dal proponente su ogni immagine. Tali presupposti non consentono di fare riferimento alle date indicate per valutazioni in merito al carattere permanente del lago.

L'O.T.+C.T. rileva che, sia nelle foto aeree utilizzate dal proponente che nelle altre a disposizione della Amministrazione Provinciale (AGEA 2015, Regione Piemonte 2010, Bing, Portale Cartografico Nazionale 2012), il corpo idrico è sempre presente anche se soggetto a variazioni di profondità e perimetro, come tutti i corpi idrici. Nessuna delle immagini disponibili attesta l'assenza del corpo idrico.

b) circa il perimetro inferiore a 500m:

cfr.: "presenta un perimetro fortemente variabile e significativamente inferiore, in alcuni periodi dell'anno, a 500 m": l'O.T.+C.T. rileva che dal dato del B.D.T.R.E. succitato, il corpo idrico è riportato con attributo "lago artificiale" ed ha un perimetro di 645 metri.

c) Circa l'utilizzo esclusivamente irriguo:

cfr.: "utilizzata dall'azienda agricola proprietaria, contattata dal proponente, solo ad uso irriguo": l'O.T.+C.T. rileva che il proponente ha analizzato l'attuale uso del corpo idrico, mentre le norme del P.P.R. escludono dalla tutela i territori contermini agli "invasi artificiali costruiti a scopo d'irrigazione...". Il Verbale di Accertamento della Polizia Provinciale n.

12/2018 del 17.09.2018 – allegato al presente Verbale per farne parte integrante e sostanziale - conferma l'attuale uso irriguo ma non chiarisce l'origine del corpo idrico.

Il proponente non ha quindi verificato quanto disposto dall'art. 15 comma.2 del P.P.R. in merito all'origine dell'invaso.

d) Circa i bacini usati per il solo accumulo delle acque meteoriche:

cfr.: "in relazione alla forte variabilità del livello idrico e di quanto detto al precedente punto b), nonché alla morfologia del suolo, all'analisi della serie storica delle carte d'uso del suolo effettuata (cfr. fig. n. 13) ed all'assenza di alimentazione da parte di corpi idrici superficiali è possibile ritenere che il bacino sia alimentato esclusivamente da acque meteoriche e che sia stato realizzato proprio al fine di accumulare le stesse per consentire la coltivazione delle aree circostanti": Il Verbale di Accertamento n. 12/2018 eseguito dalla Polizia Provinciale Nucleo di Vigilanza Ecologica, precedentemente richiamato, redatto alla presenza del conduttore dell'attiguo fondo agricolo riporta:

- che in caso di necessità il pozzo "Dorzano 1" alimenta il bacino sito a monte
- che esistono opere di collegamento fra i due bacini ed un'opera di presa sul rio Sisiolo non attiva
- che non è chiaro se i bacini siano alimentati da sorgenti o costituiti solo da acque meteoriche oltre che dalla derivazione da acque sotterranee citata.

L'O.T.+C.T. rileva che quanto riportato nel verbale smentisce quanto dichiarato dal proponente circa l'alimentazione esclusiva da acque meteoriche.

A dimostrazione dell'origine artificiale del corpo idrico, l'O.T.+C.T., dall'analisi della documentazione disponibile, evidenzia che:

- non è presente nella foto aerea del 1955
- è esistente, o in escavazione, nel 1968, come si evince dalla tavoletta 43IINE "Salussola" dell'I.G.M. Edizione del 1969 (aggiornamento del 1968).

In conclusione l'O.T.+C.T. rileva che, le considerazioni riportate dal proponente, precedentemente valutate in maniera puntuale, non consentono l'esclusione dell'area oggetto dell'intervento dalla tutela ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b. del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio". Per la suddetta ragione è reputato opportuno avvalersi dei pareri delle autorità competenti in materia dei Beni Culturali e del Paesaggio, in ultima analisi ponendosi in una condizione conservativa di sussistenza del vincolo, non essendo le condizioni escludenti definite in maniera inequivocabile. Tutto ciò in considerazione dell'importanza del tema (Tutela dei Beni Paesaggistici) e le inevitabili ripercussioni sull'idoneità del sito e sulla necessità di garantire a tutte le Autorità competenti in materia di vincolo paesaggistico di potersi esprimere in proposito.

L'O.T.+C.T. fa infine presente che tra le integrazioni richieste il proponente doveva anche chiarire:

- se l'eventuale fascia di 300 m interessasse o meno aree modificate dal progetto in esame;
- se l'eventuale fascia di 300 m interessasse o meno l'area dove è prevista la realizzazione della discarica.

Rilevato che il proponente non ha ottemperato alla richiesta, da una simulazione operata dagli uffici provinciali risulta chiaro (cfr. immagine sottostante) che la fascia vincolata interessa sicuramente aree ricomprese nel progetto qui esaminato (aree servizi). Dai dati disponibili non è invece possibile chiarire con certezza se la fascia vincolata interessa o meno anche la vasca della discarica.

(Il buffer di 300 metri è stato disegnato a partire dal perimetro del lago tratto dal BDTRE - cartografia ufficiale della Regione Piemonte)

L'O.T.+C.T. preso atto che il proponente non ha dimostrato in maniera inequivocabile l'applicabilità delle condizioni individuate dall'art. 15 comma 2 delle N.T.A del P.P.R., per escludere l'applicazione della tutela paesaggistica al bacino lacustre in esame e che il progetto presentato interferisce con la tutela paesaggistica determinata dalla fascia di 300 m. dalla sponda

del lago, sicuramente con l'area in cui sono ubicati i Servizi all'interno della Discarica mentre è da verificare con elaborati di dettaglio l'eventuale interferenza anche con la vasca di coltivazione. Alla luce di tali considerazioni l'O.T.+C.T. ha rivisto la compatibilità dell'opera rispetto alla Programmazione Territoriale e rispetto alle Norme Tecniche di riferimento con il seguente esito:

- il Programma Provinciale di gestione dei Rifiuti della Provincia di Biella, al § 9.2. individua i criteri di Ammissibilità di impianti di discarica per rifiuti speciali e stabilisce che: "I siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi non devono ricadere in:
 - aree a distanza inferiore a 150 m. da fiumi classificati come corsi d'acqua pubblici, a 300 m. da laghi;
 - aree sottoposte a vincolo paesaggistico"
- il D. Lgs. 13-1-2003 n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", norma tecnica di riferimento per le discariche nonché B.A.T. per le installazioni I.P.P.C., come quella in esame, all'Allegato 1, punto 2.1. stabilisce che: "di norma gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi non devono ricadere
 - territori sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 29.10.1999 n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali);

In conclusione l'O.T.+C.T. rileva che le accertate interferenze della discarica in progetto con il vincolo paesaggistico derivante dall'area lacustre più prossima determinano l'inidoneità della proposta rispetto al Programma Provinciale di gestione dei Rifiuti e rispetto al D. Lgs. 13.01.2003 n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto testé letto dal Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin e qui sopra testualmente riportato, il medesimo procede di seguito alla lettura del Verbale della riunione dell'O.T.+C.T. del 18.09.2018, con riferimento alla "QUESTIONE n. 17", nella sola parte qui di seguito riportata: "L'O.T.+C.T., nella riunione odierna, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la "QUESTIONE n. 17" surriportata rileva che:

- Relativamente al punto I): Il proponente con le integrazioni prodotte in data 03.08.2018 ha fornito (cfr. la REL. 1) informazioni dettagliate degli impianti preposti allo stoccaggio ed al trattamento del percolato. Tuttavia la "TAV. 5" alla quale la predetta "Relazione 1" opera ripetuti rimandi, non contiene il grado di dettaglio richiesto per una progettazione Definitiva. In particolare l'O.T.+C.T. ha rilevato, per la Tav. 5 (anche leggendola con l'ausilio della Tav. 12), quanto segue:
 - a. in essa manca una planimetria completa in scala adeguata assistita da legenda dell'area adibita a stoccaggio e trattamento dei percolati e di maturazione dei retentati/concentrati: quella in scala 1:1000, oltre a non possedere idoneo dettaglio, è incompleta mentre la planimetria relativa al solo impianto di trattamento percolati, senza legenda e senza linee di flusso, risulta di fatto incomprensibile;
 - b. non vi è stato indicato il silos retentati /concentrati, né quello del percolato;
 - c. non vi si riporta la localizzazione del pozzetto di campionamento;
 - d. non sono state distinte le superfici coperte da quelle scoperte;
 - e. all'interno del bacino di contenimento di 550 m³ oltre ai due serbatoi è stato indicato un macchinario allungato non descritto in relazione".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto testé letto dal Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin e qui sopra testualmente riportato, il medesimo procede di seguito alla lettura del Verbale della riunione dell'O.T.+C.T. del 18.09.2018, con riferimento alla "QUESTIONE n. 27", nella sola parte qui di

seguito riportate: *“Relativamente al punto II): il proponente non ha prodotti elaborati grafici (cfr. Tav. 9, Tav. 12) idonei a rappresentare con un grado di dettaglio definitivo la vasca di prima pioggia, il serbatoio di accumulo da 1.200 m³ previsto (sezioni/prospetti da cui si possano chiaramente individuare dimensioni, caratteristiche, costruttive), nè il punto per il lavaggio delle ruote degli autocarri prima dell'uscita dal sito a seguito dello scarico del materiale conferito (da definire quale sia la modalità di lavaggio, se sia presente un bacino di contenimento)”*;

“Relativamente al punto IV): il proponente conferma l'intenzione di recapitare i reflui depurati in acque superficiali (Rio Sisiolo) e rimanda alla specifica valutazione dell'idoneità del recettore riportata nella rel. 19. Inoltre dichiara che in tale rio l'assenza di acqua corrente non si protrae per più di 120 giorni all'anno, sulla base dei dati a disposizione (nella Rel. 17 schede AIA H6 è indicato “Periodo con portata nulla 116 giorni/anno”); dichiara inoltre che è in corso una verifica di dettaglio di tale condizione, senza tuttavia produrre dati di specifici (come misurazioni o fotografie). Pertanto l'O.T.+C.T. ritiene che l'assenso alle modalità di scarico proposte debba essere subordinato all'accertamento tramite monitoraggio delle idonee condizioni per poter classificare il recapito come corpo idrico superficiale (presenza di acqua corrente per almeno 240 giorni l'anno)”;

“Relativamente al punto V): in relazione alla confermata intenzione del proponente di recapitare i reflui depurati in acque superficiali (Rio Sisiolo, classificato come Acqua Pubblica e quindi caratterizzato dalla fascia di rispetto di 150 m prevista dal D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.), l'O.T.+C.T. rileva che l'“Acqua & Sole” S.r.l. non ha evidenziato la necessità dell'acquisizione della autorizzazione paesaggistica per la posa, in detta fascia, del tratto terminale del collettore dello scarico”;

“Per quanto riguarda i reflui assimilati ai domestici, il proponente sostituisce il punto di recapito finale dei reflui assimilati ai domestici trattati in fossa Imhoff, passando da un pozzo perdente ad una condotta di sub-irrigazione. La Tavola 12 riporta l'ubicazione della fossa Imhoff e della condotta di sub-irrigazione senza l'indicazione del tracciato degli scarichi idrici”.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto testé letto dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e qui sopra testualmente riportato, il medesimo afferma: “Quelle che ho appena finito di leggere erano - per ognuna delle “QUESTIONI” indicate e contenute nella nota di richiesta integrazioni trasmessa in data 15.06.2018 - tutte le criticità permanenti, che il proponente non è riuscito a superare neppure con le integrazioni presentate in data 03.08.2018. Se il proponente vuole contro-dedurre”.

Accogliendo l'invito testé rivolto dal Presidente della Conferenza dei Servizi interviene il **consulente legale della “Acqua & Sole” S.r.l., avv. Pietro Ferraris** ed afferma: “Vado con ordine. La prima delle “QUESTIONI” lette: direi che, innanzitutto, il parere testé letto adottato dall'O.T.+C.T. in proposito, secondo noi è superato dall'attestazione operata in precedenza dal Comune (n.d.v.: *intende dal Comune di Salussola*); attestazione dalla quale emerge - e su questo siamo tutti pacificamente d'accordo - che questo è un lago ARTIFICIALE e che l'utilizzazione attuale - quantomeno dal 1987 - è IRRIGUA, per uso irriguo. Di tali attestazioni preso atto, dobbiamo ritenere verosimile che quella irrigua sia da sempre l'utilizzazione di questo bacino, tenuto conto del luogo in cui si trova e quindi del contesto in cui si trova. Altre due considerazioni invece che sono più giuridiche e per questo sono io ad esplicitarle...*(lascia in sospensione la frase)*. Allora, innanzitutto devo osservare come le Norme Tecniche di Attuazione del P.P.A. (n.d.v.: *testuale. In realtà il documento programmatico di riferimento è il P.P.R.*) non pretendono di andare ad individuare un'area di tutela, come potrebbe avere ben diritto il P.P.A. (n.d.v.: *idem*), come

potrebbe essere sancito dalla 42 del 2004 (n.d.v.: intende il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.), nei poteri regionali, con anche solo una dichiarazione di interesse pubblico. Le N.t.A. suddette fungono semplicemente da criterio di lettura di una norma statale. Infatti esse richiamano l'art. 142 (n.d.v.: fa presumibilmente riferimento all'art. 142 comma 1 lett. b del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.) in relazione alla necessità di conseguire l'autorizzazione del 146. In questa prospettiva innanzitutto bisogna quindi interpretare il contributo che vuole dare la...*(non conclude il pensiero)*. Perché è un "contributo" che dà la Regione, non certo una posizione vincolante su ciò che è vincolato o meno secondo le norme sulla tutela del paesaggio; anche perché è un contributo che ha della sua opponibilità, perché, sinceramente, il fatto che diventi discriminante lo svincolo sì o lo svincolo no di un'autorizzazione su una tutela paesaggistica, non è quanto meno convincente dal punto di vista paesaggistico proprio. Ed è - come ha detto il Responsabile del Procedimento - dell'interesse rilevante che si vuole tutelare: se è interesse, trascende il fatto che ci sia uno svincolo di un giorno o il giorno prima o il giorno dopo o non ci sia mai stato; evidentemente sarebbe che si è creato un contesto paesaggistico meritevole di tutela e trascenderebbe da formalismi. In questa prospettiva anche la costruzione: evidentemente non vuole vincolare al giorno della costruzione ma ad un uso costante...*(lascia in sospensione la frase)*. Anche perché possiamo avere dei bacini, appunto come nel caso in specie...*(non prosegue il pensiero)*. Dobbiamo tenere presente che l'obbligo di titolo edilizio poi poteva anche essere obliterato magari perché, dopo il 1967 abbiamo conosciuto una stagione ampia di abusi, tant'è vero che siamo arrivati al primo condono con la legge dell'85: la 47. Non può, dicevo, avere un significato dirimente, per cui, in questa prospettiva, noi siamo confidenti che non ci sia vincolo paesaggistico, anzi siamo sicuri che non ci sia. Questo lago non credo possa collocarsi tra quei laghi tutelati, tra l'altro con una fascia di rispetto di 300 m e quindi ben superiore alla lunghezza della fascia di rispetto che tutela fiumi anche importanti...*(lascia in sospensione la frase)*. Quindi, sinceramente, tutto ci porta a leggere come noi abbiamo ritenuto di leggere la presenza di questo bacino e Vi invitiamo, sia alla luce delle considerazioni esplicitate dal Comune (n.d.v.: si riferisce al Comune di Salussola) sia alla luce di quelle che abbiamo svolto noi, eventualmente formalizzabili in un prossimo documento scritto, di riconsiderare quanto affermato dall'O.T.+C.T., proprio perché per noi, alla luce di quanto sopra, superabile. Da ciò è conseguito il fatto che non sia stata indicata la dimensione o meglio, che non sia stata individuata la fascia con cui viene espresso il vincolo paesaggistico. Anche se - come poi preciserà meglio l'ing. Barone - il bacino della discarica è totalmente al di fuori della fascia dei 300 metri, mentre ci sono alcuni impianti tecnici che potrebbero essere gestiti. Lascerei quindi parlare i colleghi e poi magari faremo una considerazione nuova in merito a quanto da loro osservato, in merito alle altre osservazioni che sollevate dall'O.T.+C.T.”.

Prima che la parola possa essere presa da altri consulenti tecnici della "Acqua & Sole" S.r.l., il rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli richiede al Presidente della Conferenza dei Servizi di poter operare un intervento. La parola gli è data.

Avuta la parola il rappresentante con delega dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli, consigliere Pier Mauro Andorno, afferma: "Grazie e chiedo scusa alla società proponente per l'intromissione ma volevo ancora sottolineare quanto ho già detto prima, collegandomi però a quanto abbiamo appena udito dal legale della società. Una questione di così tale importanza non può essere sottoposta...*(non prosegue il pensiero)*. Non può essere dirimente...*(lascia in sospensione la frase)*. Intendiamoci: io non voglio assolutamente avercela con nessuno però, come Provincia di Vercelli facciamo notare che accettare di basarsi sul "sentito dire da parte del messo comunale", insomma...*(non prosegue il pensiero)*. Per l'amor di Dio, sicuramente una degnissima persona, io non lo conosco ma è accettabile l'idea di determinare la presenza o meno del vincolo, quando parliamo di un impianto di questo genere? Se il criterio dirimente diventa il "sentito dire", io avevo invece sentito dire che uno dei precedenti sindaci, il Cavalier Commendator Sardi, diede origine a

queste cave con l'estrazione di argilla, estratta per fabbricare mattoni, in prossimità dell'attuale "S. Tommaso", nella nuova fornace che fece costruire. Quindi il mio già è un sentito dire di segno differente! La sostanza del mio rilievo è che l'attendibilità di questi ricordi o di conoscenza corretta di fatti deve essere oggetto di una scrupolosa verifica. Va bene aver sentito il messo comunale che cosa si ricorda ma magari non limitiamoci a quello per dare per attestata una circostanza che potrebbe avere delle implicazioni e conseguenze molto serie! Abbiamo tutti ben presente che siamo di fronte all'approvazione e meno del progetto di una mega-discarica di amianto per migliaia e migliaia di persone del circondario! Tanto era dovuto".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto testé dichiarato da parte del rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli, il Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin dà nuovamente la parola ai consulenti tecnici della "Acqua & Sole" S.r.l.

Riavuta la parola, il progettista della "Acqua & Sole" S.r.l., arch. Paolo Pelliccioli afferma: "Comincerei appunto collegandomi al discorso del laghetto artificiale, per darne una lettura...*(non prosegue il pensiero)*. Rispetto a quanto riportato nella *comunicazione recente*, mi avvarrei perciò di un qualcosa che ha una valenza effettivamente tecnica, che è la pratica edilizia consegnata nell'87, dove, di fatto, si chiede l'autorizzazione edilizia allo spurgo ma, in qualche modo, si ammette, si regolarizza una funzione che è quella dell'irrigazione. E questo è testimoniato negli atti dei documenti tecnici e questo mi sentirei di utilizzarlo come documento dirimente rispetto alla...*(non può concludere il pensiero a causa dell'intervento, sulle sue parole, del Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin)*".

Interviene sulle parole dell'arch. Pelliccioli il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, e puntualizza: "No, no, scusi l'interruzione architetto ma il P.P.R. dice inequivocabilmente "costruiti" e non "utilizzati per". Infatti questa era proprio l'obiezione".

Riprende quindi la parola il progettista della "Acqua & Sole" S.r.l., arch. Paolo Pelliccioli e prosegue: "Perfetto! Allora continuo il mio discorso facendo un ragionamento che, di fatto, riterrei logico, sapendo che allora non c'è un elemento probatorio e tecnico depositato agli atti. Tuttavia io faccio questo ragionamento: le foto aeree, quelle del "Volo GAI 1954" (*n.d.v.: aerografie storiche dell'Aeronautica Militare Italiana*) riportano in questa zona un'area sostanzialmente boschiva, con ampie zone...*(non prosegue il pensiero)*; soprattutto in corrispondenza della strada S.P. 143 che, al tempo, non esisteva ancora...*(non può concludere il pensiero a causa dell'intervento, sulle sue parole, dell'istruttore direttivo tecnico dell'Area Tecnica Provinciale, arch. Emanuela Mantovani)*".

Interviene sulle parole dell'arch. Pelliccioli l'**istruttore direttivo tecnico dell'Area Tecnica Provinciale, arch. Emanuela Mantovani** e, con riferimento all'ultima delle cose dette dall'arch. Pelliccioli, puntualizza: "Guardi che la strada S.P. 143 c'era. Era la S.P. 322 che non esisteva ancora".

Riprende la parola il progettista della "Acqua & Sole" S.r.l., arch. Paolo Pelliccioli e prosegue nella propria esposizione: "Ecco vabbeh quella strada non esisteva...*(lascia in sospensione la frase)*. C'era un'ampia zona di arbusteto e boschi che fu rilevata dal "Volo GAI" che ho citato poc'anzi - e vediamo poi confermata la circostanza negli usi del suolo - c'è stata un'ampia opera di bonifica ai fini agricoli. Ciò mi spinge ad ipotizzare - ma è evidentemente confermato poi dall'uso effettivo sui terreni attigui - che la *realizzazione che poi mi trovo fatta* sia stata effettuata a scopo irriguo,

giacché non vedrei altro motivo! Poi le piogge - come il geologo andrà a confermare - sono l'unico metodo di approvvigionamento idrico, perché le falde sono ovviamente ad alta profondità. Ho detto questo per argomentare circa il motivo di costruzione. Comunque, nel prosieguo, andremo a dettagliare ulteriormente. Passo poi, nel ragionamento, ad una lettura del P.P.R., articoli 40 e 32: sostanzialmente io mi sento di dire che la lettura che è stata fatta è una lettura assolutamente minuziosa degli areali. Tra l'altro sono areali riportati su Banca Dati Territoriali e quindi la delimitazione di queste zone è inequivocabile. La scala di restituzione è una scala al 50.000 ma è molto dettagliata e molto precisa; quindi questo per attestare la validità del lavoro prodotto nel P.P.R., che è assolutamente di rilievo, è molto dettagliato. La zona, diciamo, di cui all'art. 20, cioè quelle di valore produttivo, sostanzialmente non interessa la zona in esame, cioè a dire quella interessata dall'impianto. Pertanto, analogamente, le altre aree di interesse paesaggistico di cui all'art. 32 che sono declinate in varie...*(non prosegue il pensiero)*; sono distinte in zone: di pianura di vigneto; zone di altra morfologia. Lì, su questa zona, non ci sono aree di interesse paesaggistico. Per cui, anche in questo caso, le argomentazioni a cui fa riferimento l'art. 40 e, nello specifico, le aree insediative n. 14 "aree agricole di pianura", queste aree non sono interessate da quella fattispecie, da quella caratteristica di grado di produttività e pregio paesaggistico. Un po' a conferma di questa lettura, evidenzio il fatto che le aree di capacità d'uso del suolo, le capacità d'uso del suolo 1° e 2°, sostanzialmente ricalcano esattamente...*(non prosegue il pensiero)*; OK, non ho fatto una sovrapposizione precisa ma, di fatto, richiamano gli areali di cui all'art. 20 del P.P.R. Quindi questo a conferma di quanto ho detto, che la definizione della capacità produttiva dei suoli sostanzialmente trova riscontro, trova coincidenza, tra il P.P.R. e il P.T. Provinciale. Questo faccio riferimento alle capacità di uso del suolo di cui alle Schede, mi sfugge il nome, credo "MA9"?...*(non prosegue il pensiero)*. Per dire, anche *nelle osservazioni pervenute c'era un richiamo a questo...*(lascia in sospensione la frase)**. Passerei ora la parola alla collega geologa".

La parola è quindi presa dalla progettista della "Acqua & Sole" S.r.l., dott.ssa geol. Gabriella Pagliano che afferma: "Sì, volevo fare una precisazione in merito a questo bacino e al fatto che non costituisca un affioramento con presenza d'acqua in modalità continua. Questo perché il bacino non può che essere alimentato o da acque meteoriche o da acque di falde emunte da un pozzo, come peraltro attestato dalla Provincia a seguito delle verifiche effettuate. Questo perché non si tratta di un lago di cava con affioramento della falda idrica, perché la falda idrica si trova a profondità molto elevate, nell'ordine di almeno 30 m dal piano campagna. Quindi, per poter essere un affioramento della falda idrica superficiale, questo bacino dovrebbe essere profondo oltre 30 m e la falda soprattutto dovrebbe essere in pressione e quindi raggiungere quasi la quota del piano campagna. Quindi voglio dire: è oggettivamente dimostrabile che non si tratta di falda acquifera. Tra l'altro, in merito anche all'assetto geologico del territorio, questo bacino, per poter essere impermeabile e poter contenere delle acque o meteoriche o emunte dalla falda, deve essere necessariamente costituito da un sub-strato argilloso. Il sub-strato argilloso, nell'area si spinge fino ad una profondità nell'ordine dei 5 m dal piano campagna; quindi significa che la profondità di questo bacino è piuttosto limitata e che non può assolutamente andare ad interferire con la falda acquifera. Ne deriva pertanto che non rientra nelle casistiche per le quali il Piano Paesaggistico Regionale prevede l'applicazione delle fasce di rispetto, in quanto non si tratta di un lago di cava con affioramento di falda, ecco quindi. Peraltro, le foto aeree testimoniano come spesso questo bacino non sia stato completamente colmo d'acqua ma che, in diversi periodi, risultava in parte asciutto, dal momento che si vedono affiorare perfettamente sia arbusti che alberi ad alto fusto...*(non può concludere il pensiero a causa dell'intervento, sulle sue parole, del Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin)*".

Interviene sulle parole della dott.ssa Pagliano il Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin, ed afferma: "Mi scusi se La interrompo

dottorressa, volevo solo precisare una cosa per contestualizzare il più possibile la problematica. L'osservazione dell'Organo Tecnico si basa sull'indicazione che dà l'art. 15, dove parla prima degli invasi naturali, lenticci e quant'altro. Poi dice "nonché gli invasi e sbarramenti artificiali anche se a carattere permanente con medesimo perimetro"; solo in seguito entrano in gioco le cave ed altro, nonché le esimenti che sono in calce. Quindi non è tanto la questione se sia o meno una cava dismessa; il problema è se sia stata costruita esplicitamente con uno scopo irriguo e non mi pare che abbiamo, da quel che posso capire, tra tutti, degli elementi certi per sostenere questa tesi oppure se teoricamente - come pare - le varie esimenti non sono applicabili, perché le abbiamo analizzate...*(lascia in sospensione la frase)*. Allora, a quel punto lì, ci troviamo veramente in difficoltà ad accettare la versione che proponete per la quale il vincolo non c'è. Questo è un po' l'argomento che dobbiamo sviscerare".

Riprende la parola la progettista della "Acqua & Sole" S.r.l., dott.ssa geol. Gabriella Pagliano ed afferma: "Beh, il fatto che l'acqua non sia presente in modo permanente costituisce uno degli elementi per i quali la Regione prevede che non vi sia vincolo! Ed il fatto che questi bacini debbano essere alimentati da un pozzo significa che non esiste acqua permanente all'interno di questi bacini, perché non sono alimentati da un corpo idrico superficiale, non so, un torrente per dire! Quindi questo è uno degli elementi per i quali la Regione prevede che non si applichi il vincolo paesaggistico. Indipendentemente dall'origine del bacino, considerato comunque che l'area in questione si trova in una zona prevalentemente agricola, è presumibile ipotizzare che il bacino stesso sia già stato costruito a scopo irriguo; perché, se si trattasse di una cava, probabilmente l'escavazione dell'argilla si sarebbe fermata nel momento in cui si fosse esaurito il giacimento! Quindi il bacino in questione non avrebbe un substrato impermeabile. Diciamo di conseguenza che tutti questi elementi tecnici concorrono ad affermare, con una certa certezza, che il bacino sia stato costruito appositamente ad uso irriguo, che è peraltro l'uso che se ne fa tuttora!".

Interviene *ad adiuvandandum*, la progettista della "Acqua & Sole" S.r.l., ing. Federica Barone ed afferma: "Volevo cercare di fare un riepilogo sugli elementi dei quali siamo in possesso su quest'area lacustre. Fondamentalmente, sappiamo comunque che l'alimentazione avviene con acque meteoriche, perché, per quanto dice la geologa, non è un affioramento di falde, oppure, come confermato dal Comune ed anche come attestato dal Verbale di sopralluogo della Vigilanza della Provincia, - per così dire - per "travasamento artificiale". Quindi, a questo punto, vista la modalità anche di formazione dell'area lacustre che dà la presenza di acqua, a questo punto è indubbia anche la permanenza o, meglio, il travasamento artificiale. In assenza di travasamento artificiale avrei solo le acque meteoriche. Fra l'altro anche solo questo punto escluderebbe l'area dal vincolo...*(lascia in sospensione la frase)*. Relativamente alla costruzione ad uso irriguo abbiamo un punto sul quale siamo abbastanza certi - avuto conto degli atti alla mano - che il vincolo non sussiste. Se la prendiamo d'altro canto dal versante opposto, possiamo dire che non vi sia la prova contraria che non sia stato costruito ad uso irriguo! Infatti tutti gli elementi agli atti, anche pubblici, dicono che la costruzione è stata fatta anch'essa ad uso irriguo: lo dicono le analisi delle carte d'uso...*(non conclude il pensiero)*. In assenza della possibilità di avere un atto inequivocabile, visto che il periodo di realizzazione è antecedente all'obbligo di avere l'atto, tutti gli elementi vanno nella direzione della costruzione ad uso irriguo: lo dice la comparazione della carta d'uso dei suoli, in cui si vede chiaramente che l'area era in un'area boscata e lo dicono le visure catastali, in cui uno dei mappali è passato da bosco a risaia. Quindi abbiamo comunque tutti gli elementi che vanno in quella direzione! Anche circa il discorso della fornitura di argilla alla fornace, non avrebbe avuto senso porre la cava lì, perché noi, con le nostre perforazioni, abbiamo visto che il livello argilloso di un'argilla di ottima qualità si spinge fino a 5 m, quasi in adiacenza alla fornace. In più, inoltre, abbiamo anche l'attestazione del Comune, attraverso la testimonianza del loro messo comunale, che la conoscenza del territorio ce l'ha e quindi ciò, in assenza di atti ufficiali...*(non conclude il*

peniero). Infine abbiamo un'autorizzazione dell'87, il primo atto pubblico rintracciabile. Quindi ci sentiamo di dire che, visti tutti questi elementi e vista l'impossibilità di disporre di un atto, non so, degli anni '60 che ci dica: l'ho costruito per questa ragione qui, tutti questi elementi insomma vanno nella direzione della costruzione del lago con uso irriguo. Che elementi si hanno a discapito di questo uso oltre al discorso dell'accumulo delle acque meteoriche? Noi vediamo comunque una ridondanza di condizioni per cui il vincolo non sussiste".

Interviene quindi, *ad adiuvandum*, il consulente legale della "Acqua & Sole" S.r.l., avv. Pietro Ferraris ed afferma: "Ecco, ed io ci aggiungo anche...*(non prosegue il pensiero)*. Io ribadisco la considerazione che avevo fatto precedentemente e cioè che la Norma Tecnica di Attuazione non intende esprimere un vincolo su volontà regionale ma si limita a fornire un criterio interpretativo all'art. 142. Quindi, quando la Regione utilizza il termine "costruire", io lo leggerei piuttosto come "partecipa di una funzione": attesa la natura artificiale, partecipa oggi di una funzione meramente irrigua. Cioè è un criterio interpretativo che fornisce la Regione ma non può essere di certo univoco e...*(non prosegue il pensiero)*. Già prima ho fatto l'esempio delle fidejussioni, anche perché le considerazioni regionali ripeto, assurgono a mere considerazioni, a mere indicazioni, per alcuni versi addirittura opinabili! Perché - torno a dire - se ci fosse davvero un'esigenza ambientale ed un valore paesaggistico sotteso, non guarderei se la fideiussione è stata svincolata il 28 Ottobre o il 5 Novembre ma darei peso ai valori paesaggistici espressi da quell'invaso, in quanto partecipante, esso stesso, alla funzione di lago così come inteso dall'art. 142 e, a suo tempo, *dalla 431 (n.d.v.: intende la L. 08.08.1985 n. 431 cd. "Galasso")*. Qui tutto questo non l'abbiamo! Allora, per addirittura 2 ragioni noi riteniamo che l'area NON sia sottoposta a vincolo. Poi come già Vi ho detto in precedenza, non dimenticateVi che, al di là delle conseguenze che potrebbe avere su quest'istanza specifica, è un problema che noi ci poniamo, perché trascende questo procedimento! Al di là di questo procedimento lo trascende!! Cioè, *se Voi foste confidenti e noi no*, ci porremmo poi il problema di realizzare un'opera senza autorizzazione paesaggistica, al di là del fatto che vada avanti o non vada avanti questo procedimento! Quindi è una cosa a cui abbiamo pensato sempre e con attenzione come ogni aspetto che...*(non prosegue il pensiero)*. Cioè, delle autorizzazioni illegittime nessuno se ne fa niente, per capirci...*(lascia in sospensione la frase)*".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto sin qui riportato, la parola è presa dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, che domanda se vi siano ulteriori richieste di intervento. Esprime una richiesta in tal senso ancora la progettista della società proponente, ing. Federica Barone. La parola le è ritornata da parte del Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola, la progettista della "Acqua & Sole" S.r.l., ing. Federica Barone afferma: "Grazie. Ecco, in merito al rilievo del livello di dettaglio dell'impianto del percolato diciamo farei riferimento anche alla Tavola 12 "Planimetria aree di accesso ai servizi", in cui sono riportate non solo le superfici coperte ma anche appunto tutti gli stoccaggi con inclusione del codice C.E.R. e anche il materiale con cui è realizzato il bacino di contenimento e così via. Mentre sostanzialmente, sempre in questa tavola, lo stoccaggio delle acque di lavaggio ruote è posto all'interno del bacino di contenimento dove sono alloggiati anche tutti gli altri serbatoi. Come è scritto nella Relazione Tecnica, l'unico *silos* che non è alloggiato nel bacino di contenimento è quello contenente la polvere di cemento, in quanto, non essendo rifiuto ma materia prima, è posto su superficie impermeabilizzata e in quanto materiale solido non né stato posto all'interno del bacino".

Il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** considera: "In effetti il *silos* per il cemento è l'unico con un grado di dettaglio sufficiente nella Tavola 5, nel senso che ci sono un prospetto e una planimetria che ce ne fanno capire le

dimensioni. Però il problema è che, ad oggi, mancano sezioni, prospetti o tavole con un dettaglio sufficienti per tutti gli altri servizi: il contenitore per i percolati retentati, i filtri, la batteria dei filtri...*(lascia i sospensione la frase)*. In sintesi: tutti i vari servizi afferenti la gestione del percolato non hanno un grado di dettaglio sufficiente”.

Risponde allora al dott. Stevanin la progettista della “Acqua & Sole” S.r.l., ing. Federica Barone: “Allora, fondamentalmente, per quanto riguarda i filtri e le altre apparecchiature sull’impianto di trattamento del percolato vero e proprio, sono posti all’interno del *container* dove appunto comunque è presente pianta e prospetto, con anche la quotatura del *container* e, in realtà, anche indirettamente il filtro a carbone, essendo comunque le tavole in scala. Mentre sul serbatoio di stoccaggio delle acque meteoriche, sempre nella Tavola 12, è riportata comunque ovviamente, oltre all’impronta, anche l’altezza prevista, pari a 6 m”.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto qui sopra riportato, la parola è ripresa dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, che domanda se vi siano ulteriori richieste di intervento. Esprime una richiesta in tal senso ancora il progettista della società proponente, arch. Paolo Pelliccioli. La parola gli è data da parte del Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola, il progettista della “Acqua & Sole” S.r.l., arch. Paolo Pelliccioli afferma: “Solamente una cosa, per ritornare alla distanza del laghetto dall’impianto. Potremmo fornirvi un dettaglio planimetrico che dimostra che - secondo l’inserimento in cartografia banca dati in GIS - i 300 metri misurati escludono l’area del rilevato della discarica: essa rimane infatti fuori per qualche metro: circa 304 metri di distanza dal perimetro bagnato. La parte dei fabbricati rimane invece all’interno della fascia”.

Prende la parola poi di seguito la progettista della “Acqua & Sole” S.r.l., ing. Federica Barone ed afferma: “In merito al discorso del rio Sisiolo invece, la società proponente aveva già effettuato la verifica di idoneità. Abbiamo però ritenuto di farla effettuare ulteriormente, di far verificare ed approfondire comunque ad opera di consulenti specializzati anche del territorio, i quali fondamentalmente, sulla base dei dati a disposizione del monitoraggio effettuato in località “Cascina Rana”, hanno evidenziato come la presenza di acqua sia idonea rispetto alle necessità dello scarico a norma di legge”.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto qui sopra riportato, la parola è ripresa dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, il quale, poiché i componenti dell’O.T.+C.T. sono presenti alla seduta, richiede alla Conferenza dei Servizi una sospensione dei lavori per un lasso di tempo breve, utile a premettere una riunione congiunta del predetto, con la finalità di valutare, dal punto di vista tecnico, le varie posizioni ed i vari interventi operati dai partecipanti alla seduta, i pareri contenuti nei contributi scritti fatti pervenire, in modo da permettere all’autorità competente all’adozione del giudizio di compatibilità ambientale (la Provincia), di formulare il giudizio stesso.

La Conferenza dei Servizi accoglie tale richiesta del Responsabile del Procedimento e i lavori vengono dichiarati sospesi per il tempo sufficiente a consentire una breve riunione dell’O.T.+C.T. Sono le ore 12:28.

Il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** procede così alla convocazione seduta stante ed in forma verbale – stante la presenza di tutti i componenti nella Sala Consiglio per la partecipazione ai lavori della Conferenza dei Servizi – di una riunione dell’O.T.+C.T., da svolgersi immediatamente nei locali attigui alla Sala Consiglio.

I lavori della Conferenza dei Servizi riprendono alle ore 12:54, dopo che ha avuto corso la riunione dell'O.T.+C.T. sopraccitata.

Il Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin, dopo aver ringraziato tutti i presenti per aver consentito la sospensione dei lavori, dichiara riaperti i lavori della Conferenza dei Servizi e annuncia subito che il rappresentante del "CO.S.R.A.B.-A.T.O" Biella non è più presente ai lavori ma che ha fatto in modo, nel frattempo, di far pervenire alla Provincia di Biella via P.E.C. la nota "CO.S.R.A.B.-A.T.O" prot. U 2166/2018 del 02.10.2018 (prot. di ricez. Prov. n. 23452 del 02.10.2018), che quindi si procederà di seguito a leggere ed ad accorpare agli atti del procedimento.

Dopo aver ribadito che tutti i soggetti presenti, ad esclusione del proponente ovviamente, saranno chiamati ad esprimersi circa la compatibilità ambientale o meno del progetto e che, solo in caso di espressione favorevole in tal senso i soli Comune di Salussola e Provincia di Biella si esprimeranno altresì circa i titoli autorizzativi richiamati in principio di seduta e riconducibili alla propria competenza al rilascio, **il Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** procede dare lettura dei contenuti della nota "CO.S.R.A.B.-A.T.O" Biella sopraccitata. Il parere ivi espresso è motivatamente "non favorevole". Copia della nota di cui trattasi, come già riportato in premessa più sopra, è allegata al presente Verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto testé letto contenuto nella nota "CO.S.R.A.B.-A.T.O" Biella testé citata, **il Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** invita tutti i presenti, uno per volta e ad esclusione del proponente, ad esprimere verbalmente - sulla base degli interventi e delle risultanze dell'istruttoria condotta nel corso della sessione odierna - il proprio parere circa la compatibilità ambientale del progetto, integrando poi tale dichiarazione con la compilazione e la sottoscrizione del foglio pareri che un addetto della Segreteria della Conferenza dei Servizi sottoporrà loro appena dopo la dichiarazione verbale.

Dopo aver indicato le modalità di espressione surriportate, dà la parola al rappresentante del Comune di Carisio (VC).

Avuta la parola, **il Sindaco del Comune di Carisio dr. Pietro Pasquino** dichiara: "Il parere del Comune di Carisio è assolutamente contrario alla realizzazione di questa discarica".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto dell'espressione del Comune di Carisio e dopo che il Sindaco ha compilato e sottoscritto il foglio pareri in modalità conforme a quanto verbalmente testé dichiarato, la parola passa al rappresentante del Comune di Verrone.

Avuta la parola, **il Sindaco del Comune di Verrone sig.ra Cinzia Bossi** dichiara: "Parere contrario".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto dell'espressione del Comune di Verrone e dopo che il Sindaco ha compilato e sottoscritto il foglio pareri in modalità conforme a quanto verbalmente testé dichiarato, la parola passa al rappresentante del Comune di Santhià (VC).

Avuta la parola, **il Vicesindaco del Comune di Santhià (VC) sig.ra Angela Ariotti** dichiara: "Parere contrario".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto dell'espressione del Comune di Santhià e dopo che il Vicesindaco ha compilato e sottoscritto il foglio pareri in modalità conforme a quanto verbalmente testé dichiarato, la parola passa al rappresentante del Comune di Cavaglià.

Avuta la parola, il **Sindaco del Comune di Cavaglià dr. Giancarlo Borsoi** dichiara: "Parere non favorevole".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto dell'espressione del Comune di Cavaglià e dopo che il Sindaco ha compilato e sottoscritto il foglio pareri in modalità sostanzialmente conforme (scrive: parere "contrario") a quanto verbalmente testé dichiarato, la parola passa al rappresentante del Comune di Dorzano.

Avuta la parola, il **Sindaco del Comune di Dorzano geom. Sergio Gusulfini** dichiara: "Parere contrario per quanto in premessa precedentemente esposto".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto dell'espressione del Comune di Dorzano e dopo che il Sindaco ha compilato e sottoscritto il foglio pareri in modalità conforme a quanto verbalmente testé dichiarato, la parola passa al rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

Avuta la parola, l'**Assessore con delega del Presidente della Provincia di Vercelli, geom. Pier Mauro Andorno** dichiara: "La Provincia di Vercelli ribadisce la propria contrarietà al progetto".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto dell'espressione dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli e dopo che il rappresentante delegato ha compilato e sottoscritto il foglio pareri in modalità conforme a quanto verbalmente testé dichiarato, la parola passa al rappresentante del Comune di Salussola.

Avuta la parola, il **Sindaco del Comune di Salussola geom. Carlo Cabrio** dichiara: "Parere non favorevole a livello politico e non tecnico".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto dell'espressione del Comune di Salussola e dopo che il Sindaco ha compilato e sottoscritto il foglio pareri in modalità sostanzialmente conforme a quanto verbalmente testé dichiarato (scrive: parere "non favorevole"), la parola passa al Dirigente del Servizio Provinciale Rifiuti, V.I.A., Energia e Qualità dell'Aria, Acque Reflue Risorse Idriche e Segretario Generale dell'Amm.ne Prov.le di Biella.

Avuta la parola, il **Dirigente del Servizio Provinciale Rifiuti, V.I.A., Energia e Qualità dell'Aria, Acque Reflue Risorse Idriche e Segretario Generale dell'Amm.ne Prov.le di Biella, dott. Roberto Careno**, dichiara: "Provincia: contrario".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto dell'espressione del Dirigente del Servizio dell'Amministrazione Provinciale di Biella a ciò competente e dopo che il predetto ha compilato e sottoscritto il foglio pareri in modalità sostanzialmente conforme a quanto verbalmente testé dichiarato (scrive: "non compatibile"), la parola passa al rappresentante dell'A.S.L. BI S.I.S.P. Biella (n.d.v.t. l'A.S.L. BI è componente dell'O.T.+C.T. e, come tale, ha già avuto modo di manifestare la propria posizione sugli esiti della sessione istruttoria odierna nell'ambito della riunione odierna dell'O.T.+C.T. che si è conclusa poco prima).

Avuta la parola, il Dirigente Medico A.S.L. BI Dipart. Prev.ne S.I.S.P. Biella dott.ssa Maria Gabriella Comuniello ribadisce (n.d.v.: vedi sopra): "Per quanto riguarda l'A.S.L. BI: parere negativo".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto dell'espressione dell'A.S.L. BI Dipart. Prev.ne S.I.S.P. Biella e dopo che il Dirigente Medico ha compilato e sottoscritto il foglio pareri in modalità sostanzialmente conforme (scrive: parere "contrario") a quanto verbalmente testé dichiarato, la parola è ripresa dal Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin il quale, per completezza comunica che la qui presente alla seduta A.R.P.A. (Dip.to Piemonte NE sede di Biella), ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., non esprime formalmente parere ma fornisce alla Provincia (quale autorità competente alla V.I.A., per il caso in specie) il proprio contributo tecnico in occasione delle riunioni dell'O.T.+C.T. e così è accaduto anche nella riunione odierna del predetto conclusasi poco fa', così come anche in quella del 18.09.2018.

Dalla lettura del foglio pareri che gli viene recapitato dopo che tutti i soggetti a ciò chiamati lo hanno compilato e sottoscritto il Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin prende atto che l'A.S.L. VC ha espresso parere contrario.

Il riepilogo pertanto delle posizioni complessive espresse (per la successiva valutazione delle posizioni prevalenti che sarà operata dalla Provincia in vista dell'adozione del provvedimento conclusivo, entro il termine di legge), è, in forma sintetica, il seguente:

SOGGETTI ISTITUZIONALI CONVOCATI	PRESENTE/ ASSENTE	TENORE PARERE CIRCA LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE E RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA
Provincia di Biella	Presente	Parere di non compatibilità
A.R.P.A. Dip.to Piemonte Nord-Est sede di Biella	Presente	Non esprime formalmente parere ma fornisce alla Provincia (quale autorità competente alla V.I.A., per il caso in specie) il proprio contributo tecnico, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Il contributo tecnico del Dipartimento conflui nel parere dell'Organo Tecnico Provinciale + Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella (dei quali il Dipartimento A.R.P.A. Piemonte Sede di Biella è componente permanente) contenuto nei Verbali delle riunioni del 18.09.2018 e del 02.10.2018. Detta indicazione fu e altresì formalizzata nella nota del Dipartimento n. 00084995/2018 dell'01.10.2018 agli atti del fascicolo
A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella	Presente	L'A.S.L. BI – componente del Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella – ha concorso alla formulazione del parere dell'Organo Tecnico Provinciale + Comitato Tecnico contenuto nei Verbali delle riunioni del 18.09.2018 e del 02.10.2018. Ha poi, su detti presupposti, espresso il parere contrario nella seduta della Conferenza dei Servizi del 02.10.2018
A.S.L. VC Vercelli	Presente	Parere contrario
Comune di	Presente	Parere non favorevole

Salussola		
"CO.S.R.A.B. – A.T.O." Biella	Presente per una parte di seduta	Il rappresentante con delega del "CO.S.R.A.B. – A.T.O." Biella, non presente alle fasi conclusive della seduta aveva fatto pervenire via P.E.C. alla Provincia la nota prot. n. U 2166/2018 del 02.10.2018 (pervenuta alle ore 11:38 e registrata al protocollo provinciale in entrata col n. 23452 del 02.10.2018, nella quale è espresso parere non favorevole
Amm.ne Provinciale di Vercelli	Presente	Parere contrario, con le motivazioni espresse nella nota n. 24074 del 02.10.2018 (prot. ricez. Provincia n. 23407 del 02.10.2018),
Comune di Cavaglia	Presente	Parere contrario
Comune di Carisio (VC)	Presente	Parere contrario
Comune di Cerrione (BI)	Assente	Non ha trasmesso neppure parere scritto. Parere favorevole acquisito ai sensi art. 14-ter comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii.
Comune di Dorzano (BI)	Presente	Parere contrario
Comune di Santhià (VC)	Presente	Parere contrario
Comune di Verrone	Presente	Parere contrario

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto dei pareri espressi, come qui sopra riportato, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, afferma: "Per quanto riguarda la posizione assunta dalla Provincia di Biella e testé manifestata dal Dirigente competente, le motivazioni di dettaglio e tutte le valutazioni operate durante l'intera istruttoria sono formalizzate nei verbali di riunione dell'O.T.+C.T. provinciale, che di volta in volta sono già stati pubblicati sul sito *Internet* della Provincia nella sezione in cui è pubblicato il progetto e, per quelli che ancora non lo sono, vi si provvederà nel minor tempo possibile. Relativamente al verbale della presente seduta della Conferenza dei Servizi, esso non potrà essere disponibile in tempi brevi perché, come avete già visto per le sedute precedenti, è scelta del Servizio, per la maggior trasparenza possibile, redigere un verbale che attesti ciascun intervento di ciascuno dei presenti in forma il più possibile diretta e, essendoci stati numerosi interventi da parte di numerosi partecipanti, la verbalizzazione ad opera del Segretario della Conferenza dei Servizi temo richiederà qualche tempo ma, anche in questo caso, appena disponibile, esso sarà pubblicato insieme agli altri. Ecco, quindi la Provincia, nell'assumere la posizione manifestata ha fatto proprie le conclusioni raggiunte dall'O.T.+C.T. provinciale con le motivazioni da questoomite. Ne consegue che, il proponente, per ottenere l'assenso dovrà presentare un progetto che risolva pienamente le "QUESTIONI", che gli erano già state dettagliatamente poste in sede di richiesta integrazioni in data 15.06.2018, ma che sono rimaste insoddisfatte pur con le integrazioni consegnate in data 03.08.2018 e pur a seguito del contraddittorio svolto oggi. Lo ripetiamo: sono 3 "QUESTIONI": la n. 05, la 17 e la 27, per i seguenti argomenti: l'accertamento dell'esistenza o meno di un vincolo paesaggistico con riferimento al lago artificiale, l'assenza di dettagli della sezione percolati e infine la questione dell'ammissibilità a meno dello scarico nel rio Sisiolo e del vincolo per il paesaggio sempre per il rio Sisiolo con riferimento alla posa della condotta per il recapito dei reflui industriali depurati nel predetto. Queste tre quindi sono le indicazioni che

vengono date in questa al proponente, coerentemente con la Legge 241/90 e ss.mm.ii. Direi che abbiamo detto tutto”.

Richiede tuttavia di poter intervenire il consulente legale dell'azienda proponente. La parola gli è data dal Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola, il consulente legale della “Acqua & Sole” S.r.l., avv. Pietro Ferraris, rivolgendosi al Responsabile del Procedimento gli domanda: “Adesso la Conferenza dei Servizi dà questa indicazione. Poi tuttavia, Voi, come Ufficio Tecnico, come Dirigente, uscite con un avviso di diniego, no?”

Domanda a sua volta rivolgendosi all'avvocato Ferraris il Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin: “Mi scusi ma non capisco: intende in Conferenza dei Servizi?”

Il consulente legale della “Acqua & Sole” S.r.l., avv. Pietro Ferraris risponde: “No: un conto è il procedimento della Conferenza dei Servizi, un conto è il provvedimento finale!”.

Per controbattere a quanto testé asserito da parte dell'avvocato Ferraris, il Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin invita il dott. Marco Fornaro (istruttore amministrativo direttivo del Servizio Provinciale Rifiuti, V.I.A., Qualità dell'Aria Energia, Acque Reflue Risorse Idriche, che svolge le funzioni di Segretario della Conferenza dei Servizi) ad esplicitare in prima persona quanto questi gli sta comunicando. Il dott. Marco Fornaro, accogliendo l'invito del Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento e rivolgendosi al consulente legale della “Acqua & Sole” S.r.l., afferma: “Riteniamo che il contraddittorio con il proponente, che si è svolto in tutte le sedute della Conferenza dei Servizi - compresa quella odierna nella quale Vi è stata comunicata la mancata soddisfazione di alcuni argomenti come prima riepilogati e quindi la non compatibilità ambientale del progetto - surroghi il preavviso di diniego così come inteso dalla L. 241/90 e ss.mm.ii. e che quindi questo non sia più necessario”.

Replica a quest'ultima asserzione il consulente legale della “Acqua & Sole” S.r.l., avv. Pietro Ferraris: “No ma scusate eh! Oggi mi sono state rese note le motivazioni del diniego e ne prendo atto ma poi io ho dieci giorni di tempo per replicarlo! Se Voi ci comunicate oggi i motivi del diniego, da oggi decorreranno dieci giorni per replicarlo!”.

Controbatte all'avv. Ferraris nuovamente il dott. Marco Fornaro: “No ma nel senso che, secondo noi, non si attiva il meccanismo del preavviso formale di diniego di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. nel caso in cui si operi con la Conferenza dei Servizi che prevede il contraddittorio, dove c'è la possibilità di confrontarsi...*(non può concludere il pensiero a causa dell'intervento, sulle sue parole, del consulente legale della “Acqua & Sole” S.r.l., avv. Pietro Ferraris)*”.

Interviene, sulle parole del dott. Marco Fornaro, il consulente legale della “Acqua & Sole” S.r.l., avv. Pietro Ferraris e confuta: “Va bene, c'è confronto, contraddittorio ma la Conferenza dei Servizi è un momento ISTRUTTORIO: è un assunto costante in giurisprudenza. Quindi poi finirete il procedimento?”

Risponde questa volta il Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin: “Certo che lo finiremo!”.

Controbatte a tale ultima affermazione il consulente legale della "Acqua & Sole" S.r.l., avv. **Pietro Ferraris**: "Però non si chiude oggi!?"

Interviene anche il **Dirigente Servizio Provinciale Rifiuti, V.I.A., Energia e Qualità dell'Aria, Acque Reflue Risorse Idriche e Segretario Generale dell'Amm.ne Prov.le di Biella, dott. Roberto Careno** e rivolgendosi all'avv. Ferraris, afferma: "Sì, si chiude il procedimento!"

Interviene, *ad adiuvandum*, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e rivolgendosi all'avv. Ferraris, afferma: "La determinazione di conclusione della Conferenza dei Servizi è anche quella di conclusione del procedimento: è unica!"

Controbatte a tali ultime affermazioni il consulente legale della "Acqua & Sole" S.r.l., avv. **Pietro Ferraris** afferma: "Ma no, non confondiamoci: soprattutto in materia di A.I.A. è un confronto istruttorio, no? Quindi poi dovrebbe seguire essere la Determinazione finale! Cioè funziona che Voi mi date il preavviso di diniego, così io ho la possibilità di ri-calibrarmi sul preavviso di diniego! Però di questo possiamo anche parlarne al di fuori della Conferenza dei Servizi...*(lascia in sospensione la frase)*. Certo è che, se Voi oggi siete del parere che si chiuda il procedimento, che il procedimento si definisca oggi, da questo anche noi trarremo le nostre conseguenze. Però il procedimento, da che mondo e mondo, è sulla base della L. 241/90 che, nell'articolazione procedimentale *declinata dagli articoli 29-bis (n.d.v.: sottintende: del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) e seguenti*, quindi in A.I.A., presuppone comunque che l'Autorità competente debba pronunciarsi essa stessa definita l'istruttoria e che questa pronuncia potrebbe essere altra rispetto a quanto emerso dalla Conferenza dei Servizi. Cioè, anche che al di là di quel che decide la Conferenza dei Servizi il dirigente deputato al rilascio dell'autorizzazione potrebbe decidere diversamente...*(lascia in sospensione la frase)*. Comunque, in via prioritaria, mi deve dare il preavviso di diniego dove mi indica con precisione le motivazioni...*(non conclude il pensiero)*. Quindi Voi reitererete le motivazioni che ci avete manifestato stamani e poi, sulla base delle successive mie contro-deduzioni, la Provincia potrà confermare il diniego oppure assumere altre determinazioni".

Contrbatte all'avv. Ferraris il **Dirigente Servizio Provinciale Rifiuti, V.I.A., Energia e Qualità dell'Aria, Acque Reflue Risorse Idriche e Segretario Generale dell'Amm.ne Prov.le di Biella, dott. Roberto Careno**: "Abbiamo capito la Sua posizione, avvocato e opereremo gli opportuni approfondimenti in vista dell'adozione del provvedimento dirigenziale finale".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto della richiesta indiretta del proponente di applicazione al presente procedimento del meccanismo di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. e delle controdeduzioni immediate successive dei rappresentanti della Provincia di Biella riportate qui sopra, riprende quindi la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** ed afferma: "Va bene. Se non ci sono altri interventi, dichiarerei chiusa la seduta".


Preso quindi atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento da parte dei presenti o richieste di informazioni varie, il Responsabile del Procedimento e Presidente della Conferenza dei Servizi dott. **Graziano Stevanin**, dichiara chiusa la seduta.

Sono le ore 13:06.

Allegati:

- nota Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Territorio e Paesaggio, prot. n. 00025134 dell'01.10.2018;
- nota "CO.S.R.A.B.-A.T.O. Biellese" Biella, prot. n. U2166/2018 del 02.10.2018;
- nota Amministrazione Provinciale di Vercelli prot. n. 24074 del 02.10.2018;
- nota A.R.P.A. Piemonte, Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est Sede di Biella, prot. n. 84995 dell'01.10.2018;
- nota Comune di Verrone prot. n. 3916 del 02.10.2018;
- nota Città di Santhià datata 02.10.2018;
- documento scritto consegnato dal Sindaco di Dorzano (prot. ricez. Prov. n. 23474 del 02.10.2018);

Il Segretario Verbalizzante
(dott. Marco Fornaro)



Il Presidente della Conferenza Respons. del Proced.to
(dott. Graziano Stevanin)



Oggetto: Protocollo n. 00025134/2018 del 01/10/2018 Codice Ente: r_piemon Codice

Aoo: A16000

Mittente: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Data: 01/10/2018 16:31

A: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it, mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it

A1610_Salussola_AcquaEsole_comunicazione cds

— Allegati: —

A1610_Salussola_AcquaEsole_comunicazione.pdf.p7m	109 KB
--	--------

segnatura.xml	3,0 KB
---------------	--------

PROVINCIA di BIELLA	
SETTORE AMBIENTE	
- 2 OTT. 2018	
N° Prot. 23345	PEC
Serv. 63	Til. Cal. Fasc.



REGIONE PIEMONTE

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Classificazione 11.100/1127/2018/A/16.000
(da citare nella risposta)

Data e protocollo del documento sono riportati nei
metadati del mezzo trasmissivo

Rif. n. 24649 /A1610A del 25/09/2018

Al Responsabile del procedimento
Dott. Graziano Stevanin
Provincia di Biella
Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Servizio Rifiuti, VIA, Energia e Qualità
dell'aria, Acque Reflue
Via San Quintino, 12
13900 Biella (BI)
protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

e p.c. Alla Soprintendenza archeologia,
belle arti e paesaggio per
le province di Biella, Novara, Verbanico-
Cusio-Ossola e Vercelli
Piazza S. Giovanni n. 2
10122 - T O R I N O

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune : Salussola (BI)
Intervento: discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto e
localizzato in regione Brianco"
152/06 e ss.mm.ii.),
Proponente; Acqua & Sole" S.r.l.;

Conferenza dei Servizi Simultanea di cui art. 14-ter L. 241/90 e
ss.mm.ii. per svolgimento fase istruttoria successiva a fase evidenza
pubblica del progetto, su Istanza rilascio giudizio compatibilità ambientale
(D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27 bis) e contestuale rilascio A.I.A. e
ss.mm.ii. indetta per il giorno 02/10/2018

Comunicazione

Bolzano, 44
10121 Torino
011-432.1378

1

Classif. II 100/1177/2018A/A16.000

Con riferimento alla nota di convocazione prot. n. 22571 E-XI-2-177 del 25/09/2018, qui pervenuta da codesto Ente in data 25/09/2018 relativa alla Conferenza dei Servizi indetta per il giorno 02/10/2018,

constatato che nella nota sopraccitata viene richiesto a questo Settore e alla Soprintendenza di formulare un parere in merito alla definizione di lago di cui all'art. 15 delle norme di attuazione del Ppr,

considerato che il comma 2 dell'art. 15 sopraccitato stabilisce che:

Ai fini dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice, per laghi di cui al comma 1 si intendono i corpi idrici a carattere permanente, rappresentati e riconoscibili tramite un toponimo nella Carta tecnica regionale, con perimetro superiore a 500 metri, naturali, lentici, superficiali, interni, fermi, di acqua dolce, nonché gli invasi e sbarramenti artificiali anch'essi a carattere permanente e con medesimo perimetro.

Ai medesimi fini, sono altresì da considerarsi laghi, ancorché non cartografati, le cave allagate completamente esaurite e dismesse con perimetro superiore a 500 metri, qualora sia definitivamente conclusa l'attività di coltivazione relativa all'intero sito di intervento e per il quale non risultino più attive garanzie fidejussorie o assicurative finalizzate a tutelare la Pubblica amministrazione in relazione all'attuazione delle opere di recupero ambientale. Non sono da considerarsi tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b. del Codice, i territori contermini agli invasi artificiali costruiti a scopo d'irrigazione, alle vasche di raccolta delle acque piovane o superficiali e alle aree di ristagno prevalentemente temporaneo di acque (stagni, acquitrini, zone palustri). Eventuali precisazioni o scostamenti dei corpi idrici individuati dal Ppr dovranno essere rilevati e dimostrati dai comuni, in coerenza con l'articolo 45 delle presenti norme.

esaminati i contenuti del verbale del 18/09/2018 della riunione congiunta dell'organo tecnico provinciale e del Comitato tecnico per i problemi dell'ambiente della Provincia di Biella, pervenuto in allegato alla nota sopraccitata, relativamente alla "questione n.5",

fatte salve le valutazioni in merito da parte della Soprintendenza,

preso atto delle considerazioni contenute nel verbale sopraccitato e degli approfondimenti già effettuati si evidenzia che, al fine di chiarire in modo inequivocabile se il corpo idrico rientra nei casi contemplati dal comma 2 dell'art.15 delle norme di

Classif. II 100/1127/2018/A/A16.000

attuazione del Ppr, risulta necessario effettuare una ulteriore analisi da parte del proponente e del Comune di Salussola in merito all'origine del corpo idrico (lago di cava, bacino di irrigazione, ecc.), in quanto fattore determinante per definire o meno la sussistenza del vincolo di tutela paesaggistica.

Si evidenzia inoltre che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, comma 9 delle norme di attuazione del Ppr, laddove gli interventi previsti costituiscano, così come risulta indicato nel sopraccitato verbale O.T+C.T., variante allo strumento urbanistico vigente, dovrà essere effettuata la verifica di coerenza della variante rispetto alle previsioni del Ppr approvato; tale verifica di coerenza dovrà essere riferita agli interventi ricadenti nelle aree oggetto di variante, ancorché non costituenti beni di natura paesaggistica.

Si comunica altresì che il Settore scrivente non ha competenze in merito alle questioni inerenti il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali".

Distinti saluti.

Il Funzionario
Arch. Fabrizio Conte
Arch. Renata Pelizzaro
Arch. Alfredo Visentini

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Manno F

Oggetto: CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 02/10/2018

Mittente: <consorzio.cosrab@legalmail.it>

Data: 02/10/2018 11:38

A: <rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it>, "Provincia di Biella"
<protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it>

Cosrab

Prot. 0002166 del 02/10/2018

Oggetto: CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 02/10/2018

PROVINCIA di BIELLA SETTORE AMBIENTE			
- 2 OTT. 2018			
N° Prot.	23452	PEC	
Serv.	B3	Tit.	Cal. Fasc.

codice archiviazione: 8979

***AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003, del REG. UE 679/2016 e s.m.i.**

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nei file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs 196/2003, dal Reg. UE 679/2016 e s.m.i. il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse."

Allegati:

ProvinciaBiella.pdf

489 KB



CO.S.R.A.B. CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AREA BIELLESE

sede amministrativa: Via Trento 55 - 13900 Biella - C.F. 81016510026

☎015.406015 ☎015.406594

sede legale: Via Battistero 4 - 13900 Biella

Web: www.cosrab.it

E-mail: info@cosrab.it

protocollo n. U 2166/2018

Allegati n.: 0

Biella, 02/10/2018

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | Anticipata via Fax |
| <input type="checkbox"/> | Trasmessa via Fax |
| | n° |
| <input type="checkbox"/> | Raccomandata AR |
| <input type="checkbox"/> | Posta ordinaria |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Posta prioritaria |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Posta elettronica |
| <input type="checkbox"/> | Consegnata a mano |

Spett.le PROVINCIA DI BIELLA

SEDE

OGGETTO: CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 02/10/2018.

Considerato che :

- Co.s.r.a.b. è il Consorzio di Smaltimento dei Rifiuti Urbani dell'Area Biellese che comprende tutti i 78 comuni della Provincia di Biella;
- il Consorzio di bacino ha personalità giuridica di diritto pubblico e svolge tutte le funzioni di governo di bacino e di ambito relative al servizio dei rifiuti urbani, così come previste dalle leggi regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano Regionale ed al Programma Provinciale di gestione dei rifiuti ed al Piano d'Ambito. (L.R. 24/2002; D. Lgs. 152/2006);

Evidenziato che in data 16.05.2017, la Soc. "Acqua & Sole" S.r.l.; Milano, ha presentato l'istanza alla Provincia di Biella per il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. (ed art. 23 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), relativo al progetto denominato: "Discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto e localizzato in regione Brianco", e per il contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale necessaria per poter realizzare ed esercire lo stabilimento in progetto;

Visti:

- la Legge Regionale n. 40 del 14.12.2017 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" Parte II;

Considerato che il giudizio di compatibilità ambientale è formulato dalla Provincia di Biella con Determinazione Dirigenziale, in seguito alle procedure espletate dall'Organo Tecnico (di cui all'art. 7 L.R. citata), previste dagli artt. 12 e ss. L.R. 40/98 e ss.mm.ii., ed all'istruttoria condotta attraverso convocazione di apposita Conferenza Provinciale di Servizi, per il confronto degli interessi pubblici coinvolti;

Considerato inoltre ai sensi dell'art. 13 L.R. 40/98 e ss. mm. ii. che: "alla Conferenza di Servizi partecipano i soggetti istituzionali e territoriali interessati di cui all'art. 9, attraverso i rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione di appartenenza, attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della

conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie, e che "Nella prima riunione della conferenza dei servizi, le amministrazioni che vi partecipano individuano e definiscono le autorizzazioni che saranno assorbite dal giudizio di compatibilità ambientale nonché le ulteriori procedure da coordinare nei termini previsti per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 12 comma 3°;

Preso atto che all'esito dell'ultima riunione, la Provincia di Biella adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti;

Evidenziato che il sito individuato nel progetto presentato dalla Società "Acqua & Sole" S.r.l. di Milano non ricade tra i siti indicati come idonei dall'allegato tecnico di approfondimento del Piano Regionale Amianto 2016-2020;

Alla luce di quanto premesso e dalle integrazioni presentate, non sufficienti ed esaustive, dalla "Acqua & Sole" S.r.l. di Milano, il Consorzio nella qualità del suo Vice Presidente, dr. Alessandro Pizzi, delegato dal Consiglio di Amministrazione, esprime parere non favorevole alla soluzione proposta.

Distinti saluti.

IL VICE PRESIDENTE
Dr. Alessandro PIZZI

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Testo Unico sulla Privacy".
Il titolare del trattamento è CO.S.R.A.B., con sede in Biella, Via Trento 55, e vi competono i diritti di cui all'art.13 della legge. In ogni momento potrà chiedere la modifica, il non utilizzo o la cancellazione dei suoi dati a info@cosrab.it. Il contenuto di questo messaggio è strettamente riservato al destinatario e qualora, per errore di trasmissione, pervenisse a persona diversa, vi preghiamo di contattarci immediatamente, avvertendo che la ritenzione, l'uso indebito e la diffusione non espressamente autorizzata dalle comunicazioni potranno comportare la violazione degli art. 616 e seguenti del Codice Penale.

Mano R

Oggetto: Protocollo nr: 24074 - del 02/10/2018 - p_vc - Provincia di Vercelli PROGETTO DI "DISCARICA MOMODEDICATA A MATERIALE DA COSTRUZIONE CONTENENTE AMIANTO E LOCALIZZATO IN REGIONE BRIANCO NEL COMUNE DI SALUSSOLA" SOCIETA' ACQUA & SOLE SRL CON SEDE A MILANO. PROCEDIMENTO DI VIA e A.I.A. PROVINCIA DI BIELLA. CATEGORIA PROGETTUALE N. 8 ALLEGATO A2 ALLA L.R. N. 40/98 E S.M.I. CONFERENZA DEI SERVIZI CONVOCATA PER IL GIORNO 02/10/2018

Mittente: "presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it"

<presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it>

Data: 02/10/2018 09:59

A: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

PROVINCIA di BIELLA
SETTORE AMBIENTE

- 2 OTT. 2018

N° Prot. 23609 PEC
Serv 22 Tit. Cat. Fasc.

Invio di documento protocollato

Oggetto: PROGETTO DI "DISCARICA MOMODEDICATA A MATERIALE DA COSTRUZIONE CONTENENTE AMIANTO E LOCALIZZATO IN REGIONE BRIANCO NEL COMUNE DI SALUSSOLA" SOCIETA' ACQUA & SOLE SRL CON SEDE A MILANO. PROCEDIMENTO DI VIA e A.I.A. PROVINCIA DI BIELLA. CATEGORIA PROGETTUALE N. 8 ALLEGATO A2 ALLA L.R. N. 40/98 E S.M.I. CONFERENZA DEI SERVIZI CONVOCATA PER IL GIORNO 02/10/2018

Data protocollo: 02/10/2018

Protocollato da: p_vc - Provincia di Vercelli

Allegati: 3

— Allegati: —

p_vc.REGISTRO UFFICIALE.2018.0024074.pdf	984 KB
20181002095157299.pdf	1,1 MB
Segnatura.xml	2,0 KB

Area Lavori Pubblici – Territorio
Area Ambiente

Servizio V.I.A.
Servizio AIA - IPPC

OGGETTO: Progetto di "Discarica monodedicata a materiale di costruzione contenete amianto e localizzato in regione Brianco nel Comune di Salussola". Società ACQUA & SOLE srl con sede in Milano, Via Vittor Pisani n.16. Procedimento di VIA e A.I.A. Provincia di Biella. Categoria Progettuale n.8 Allegato A2 alla L.R. n.40/98 e s.m.i. Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 02.10.2018.

PROVINCIA DI BIELLA
Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Servizio Rifiuti
Via Quintino Sella n.12 – BIELLA

Con riferimento al procedimento di VIA e AIA relativamente al Progetto in oggetto indicato, la Provincia di Biella con nota n.22571 del 25.09.2018 ha convocato riunione di Conferenza dei Servizi per il giorno 02.10.2018.

La Provincia di Vercelli, in tutte le precedenti occasioni, aveva già espresso parere negativo circostanziato sulla proposta di progetto (nota n.17788 del 20.06.2017, nota n.20096 del 11.07.2017, nota n.5223 del 27.02.2018 e nota n.15062 del 13.06.2018).

Preso visione degli elaborati integrativi presentati dalla Società ACQUA & SOLE srl, resi disponibili mediante pubblicazione sul sito della Provincia di Biella, si può ritenere che le modifiche tecnico-realizzative introdotte, in linea generale, non possono essere ritenute di carattere sostanziale.

Si prende atto delle considerazioni aggiuntive svolte dal proponente a pag.265 e seguenti riguardo l'analisi di alternative progettuali; si ribadisce comunque che il progetto non può essere ascritto ad una, se pur generica, riqualificazione ambientale del sito anche in relazione al contesto considerato, ma corrisponde esclusivamente alle necessità di realizzare un impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi monodedicata a materiale da costruzione contenente cemento-amianto.

Pur prendendo atto della proposta di compensazione ambientale e forestale in aree poste a nord del sito, riguardo l'integrazione e le connessioni del progetto proposto con i sistemi ambientali territoriali della Provincia di Vercelli, territorio prossimo al sito individuato per realizzare la discarica in progetto, e quindi di area vasta, non sono state avanzate considerazioni e proposte, anche in ragione delle osservazioni già avanzate precedentemente, e pertanto non resta che confermare il parere negativo già espresso nelle precedenti occasioni.

In particolare per ciò che attiene la coerenza con il Ppr il proponente nel documento AMB. 1 – Studio d'impatto ambientale, fa riferimento alla tavola P.4.7 del Ppr in cui vengono esplicitate le "aree di elevato interesse agronomico" di cui all'art. 20 e le "aree rurali di specifico interesse paesaggistico" di cui all'art. 32, sostenendo che sull'area in esame nessuna delle due accezioni sopra riportate trova riscontro nella

tav. P.4.7 delle "Componenti Paesaggistiche", nella quale compare solo la campitura ascrivibile alla m.i. 14 di cui sopra.

In considerazione di ciò, asserisce che "la particolare attenzione dedicata alle aree di pregio per il contenimento delle proliferazioni insediative non connesse all'agricoltura non può essere esattamente livellata-equiparata ad aree che non presentano, secondo le classificazioni del PPR, caratteristiche di siffatto pregio."

Tale impostazione non si condivide poichè in base a quanto previsto dall'art. 20, comma 1 delle NTA del Ppr, le "Aree di elevato interesse agronomico" sono costituite dai territori ricadenti nella I e nella II classe di capacità d'uso dei suoli, individuati nella Tavola P4 e da quelli riconosciuti dai disciplinari relativi ai prodotti che hanno acquisito una Denominazione di Origine. Come asserito dallo stesso proponente il Comune di Salussola è tra quelli inseriti nel Disciplinare D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese". Si ritiene pertanto che le disposizioni normative del Piano regionale debbano trovare applicazione per l'area in oggetto. Si confermano le criticità già avanzate nei precedenti pareri e la mancata coerenza con le citate disposizioni del Ppr.

Gli aspetti critici evidenziati nelle scorse occasioni riguardo l'impatto sulla viabilità non sono stati oggetto di adeguate considerazioni. Lo studio sugli impatti del traffico risulta sempre lo stesso di Marzo 2017, già inadeguato e privo di proposte alternative e/o risolutive delle inevitabili problematiche che si determineranno in un vasto intorno. Peraltro, induce a forti perplessità quanto riportato al cap.6.3.5.1 pag.116 del SIA a raffronto con attività commerciali di vendita alimentare previsti in Lombardia, posto che per tali insediamenti, almeno in Piemonte, si prevede invece tutta una serie di interventi migliorativi e di adeguamento dell'assetto viario anche in un vasto intorno, cosa nemmeno affrontata in questo caso dal proponente. Si rimanda pertanto ai contenuti della nota n.17788 del 20.06.2017, di cui si confermano integralmente i contenuti.

Per altri aspetti tecnico-progettuali, la Ditta proponente nel documento 00.Nota sintesi controdeduzioni ha fornito integrazioni e chiarimenti che possono essere ritenuti parzialmente esaustivi in quanto:

- non sono state effettuate le verifiche allo schiacciamento dei tubi di drenaggio; in proposito il proponente si è limitato a fornire considerazioni generali con riferimento al D.Lgs. n.36/03, dichiarando di utilizzare tubazioni solitamente in uso e già autorizzate in diverse tipologie di discariche, senza tuttavia entrare nello specifico del dimensionamento del progetto in questione;
- per quanto concerne gli scarichi idrici si prende atto delle integrazioni fornite e si segnala che la fossa Imhoff e la trincea di subirrigazione devono rispettare i criteri di dimensionamento della Deliberazione Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento 04.02.1977, non verificabili dalle informazioni fornite dagli elaborati progettuali, in particolare si può segnalare:
 - la condotta di subirrigazione deve essere posta lontana da fabbricati, aie, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno; fra la trincea e una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci deve essere una distanza minima di 30 metri;
 - l'ubicazione della fossa imhoff deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione, a non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile, con disposizione planimetrica tale che le operazioni di estrazione del residuo non rechino fastidio.

In conclusione, non avendo la Ditta proponente accolto e soddisfatto adeguatamente le osservazioni avanzate da questi Uffici Provinciali, si ribadisce il parere negativo, come già espresso nelle precedenti occasioni. In quanto il progetto non fornisce soluzioni risolutive delle problematiche evidenziate sulla coerenza con le disposizioni degli strumenti di pianificazione, sulla viabilità e sulle connessioni territoriali-ambientali con il più ampio contesto interferito, oltre che non aver fornito tutte le necessarie garanzie tecnico-costruttive delle strutture previste per drenaggio del percolato.


Si allegano, per maggior chiarezza, le note n.17788 del 20.06.2017, n.20096 del 11.07.2017, n.5223 del 27.02.2018 e n.15062 del 13.06.2018, sopra citate.

Distinti saluti.

La Dirigente dell'Area Lavori Pubblici-Territorio
Responsabile dell'Organo Tecnico di VIA
(Arch.C.Silva)



Il Dirigente dell'Area Ambiente
(Dott. P.G.Vantaggiato)



Provincia di Vercelli • Area Territorio e Ambiente - Via S. Cristoforo 3 - Vercelli
tel. 0161 5901 - presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

Oggetto: Protocollo n. 00084995/2018 del 01/10/2018 Codice Ente: arpa_to Codice Aoo: ARPA

Mittente: dip.biella@pec.arpa.piemonte.it

Data: 01/10/2018 16:40

A: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

progetto sottoposto a giudizio di valutazione nella procedura V.I.A. presentato dalla Acqua e sole s.r.l. denominato "Discarica per rifiuti non pericolosi monodedicata per materiali da costruzione contenenti cemento-amianto" localizzato in comune di Salussola (BI). Contributo tecnico

Allegati:

contributo_finale_discarica_CA_brianco_2018.pdf.p7m	<i>per capitale corso</i>	523 KB
segnatura.xml		2,8 KB

PROVINCIA di BIELLA
SETTORE AMBIENTE

- 2 OTT. 2018

N° Prot. 23379 REC

Serv. 03 Tit. Cal. Fasc.

TRASMISSIONE VIA PEC

*N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC.
Dati di prot. nell'allegato "signature.xml"*

Servizio: E2.01

Pratica: K13_2017_02377

Spettabile

PROVINCIA DI BIELLA

Rif. Vs. prot. n. 22571 del 25/09/2018, prot Arpa n. 83557 del 26/09/2018

OGGETTO: Progetto sottoposto a giudizio di valutazione nella procedura V.I.A. presentato dalla Acqua e sole s.r.l. denominato "Discarica per rifiuti non pericolosi monodedicata per materiali da costruzione contenenti cemento-amianto" localizzato in comune di Salussola (BI). Contributo tecnico

Con la presente si trasmette il contributo preliminare di Arpa in merito alla procedura di VIA in oggetto

Distinti saluti

Il Dirigente Responsabile
dell' Attività di Produzione Nord Est
Dott.ssa Anna Maria Livraga

firmata digitalmente

AML/gap

Arpa Piemonte

Codice Fiscale - Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - Attività di Produzione Nord Est

Via Bruzza, 4 - 13100 Vercelli - Tel. 0161269811 - fax 0161269830

E-mail: dip.vercelli@arpa.piemonte.it - PEC: dip.vercelli@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.gov.it

**DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD EST
 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE NORD EST**


Rif. Vs. prot. n. 22571 del 25/09/2018, prot Arpa n. 83557 del 26/09/2018

OGGETTO:

**Istruttoria Provinciale per
 procedura di VIA Fase di VALUTAZIONE ex D.Lgs 152/06
 procedura di AIA ex art.29-ter D.Lgs 152/06
 CONTRIBUTO TECNICO SCIENTIFICO**

**Progetto: "Discarica per rifiuti non pericolosi monodedicata per materiali da
 costruzione contenenti cemento-amianto" localizzato in comune di
 Salussola (BI). Integrazioni**

Proponente: Acqua e sole s.r.l.

Redazione	Funzione: Collaboratore tecnico professionale esperto	Data: 01.10.2018	Firma: 
	Nome: Dott. Geol. Gabriella Porta		
Verifica e approvazione	Funzione: Dirigente Responsabile dell'Attività di Produzione Nord Est		Firmato digitalmente
	Nome: Dott.ssa Anna Maria LIVRAGA		

1

Arpa Piemonte

Codice Fiscale - Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - Attività di Produzione Nord Est
 Via Bruzza, 4 - 13100 Vercelli - Tel. 0161269811 - fax 0161269830

E-mail: produzione.nordest@arpa.piemonte.it - PEC: dip.vercelli@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

Il presente contributo è stato redatto previa acquisizione di contributi tematici di: Ada Garnero, Angelo Salerno (Polo Amianto), Francesca Vietti

1. Introduzione

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione integrativa inviata dalla società proponente in data 03.08.2018 (prot. Arpa n. 69542 del 03.08.2018), a seguito della richiesta di integrazioni formulate dall'Organo Tecnico, di cui l'Agenzia scrivente fa parte, relative al progetto denominato "Studio di Impatto Ambientale relativo al progetto di "Discarica per rifiuti non pericolosi monodedicata per materiali da costruzione contenenti cemento-amianto", presentato dalla Società *Acqua e sole S.r.l.*, da realizzarsi in comune di Salussola, località Brianco (BI), per l'avvio della procedura di V.I.A.- fase di VALUTAZIONE.¹

La richiesta di integrazioni e chiarimenti, cui il proponente ha contro dedotto era stata formalizzata dalla Provincia con nota prot. n. 14672/2018 e conteneva 39 "QUESTIONI", alcune delle quali formulate dalla Commissione Inquirente e/o espresse dagli Enti territoriali intervenuti nella Conferenza dei servizi del 14 giugno 2018. Si ricorda inoltre che Arpa aveva inviato un contributo tecnico con nota prot. 52263 del 13.06.2018.

L'esame delle "QUESTIONI" oggetto di controdeduzione, che Arpa Piemonte ha formulato e/o condiviso nell'ambito delle riunioni dell'Organo Tecnico, è riportato di seguito secondo il criterio di valutazione di cui all'Allegato VII, parte II D.lgs. 152/06 e s.m.i., recante i *Contenuti dello Studio di impatto ambientale*. Le suddette considerazioni costituiscono il supporto tecnico-scientifico alla Provincia di Biella previsto ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e per il rilascio di A.I.A. ai sensi dell'art.29-ter del D.Lgs. 152/06.

TITOLO I – DESCRIZIONE DEL PROGETTO

a) Descrizione dell'ubicazione del progetto, anche in riferimento alle tutele ed ai vincoli presenti

In merito erano stati evidenziati elementi di criticità circa la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione: si era osservato in particolare (QUESTIONE n. 1) che il progetto si poneva l'obiettivo di rispondere all'esigenza (esplicitata nel Piano Regionale Amianto 2016 – 2020, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2016, n. 124 – 7279), di disporre di impianti in grado di garantire la disponibilità di ca. 2.000.000 di m³ per lo smaltimento delle lastre di

¹ Si ricorda che il suddetto progetto era stato presentato in data 16.05.2017, ai sensi del D.lgs 152/06 e della L.R. 40/98 e successivamente, a seguito all'entrata in vigore, in data 21.07.2017, del D. Lgs. n. 104/2017, che modifica la parte II del D. Lgs. 152/2006, il proponente ha provveduto all'adeguamento alle nuove disposizioni normative della documentazione progettuale. Il progetto rientra nella tipologia di cui alla lettera p), Allegato 3, parte II del D.Lgs 152 /06 e s.m.i.. "Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³: discariche per rifiuti non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)". Il progetto è inoltre sottoposto a procedimento A.I.A. in quanto rientra nella categoria di cui al punto 5.4 dell'allegato VIII, parte II: del D.Lgs. 152/06

cemento amianto ancora presenti sul territorio piemontese ed inoltre che il progetto non garantiva la dislocazione degli impianti sul territorio regionale prevista dal Piano; inoltre le volumetrie di smaltimento proposte erano ampiamente sovradimensionate rispetto ai fabbisogni di quadrante (BI, VC, NO, VB) individuati dalla D.G.R. 20.02.2017 n. 25-4693 e pari a circa 400.000-600.000 m³, ed a maggior ragione dell'A.T.O. rappresentato dalla Provincia di Biella.

Il proponente con le integrazioni presentate, ha contro dedotto a tale argomentazione mediante una riduzione del volume di smaltimento pari a circa il 22 %: infatti il progetto inizialmente dimensionato per un volume utile di smaltimento di 1.865.000 m³ è stato ridotto a nuova volumetria utile pari a 1.462.000 m³, ca. 1.050.000 m³ al netto della terra infrastrato, ed il rilevato previsto in progetto è stato abbassato di circa 7 m. Il progetto, nella nuova configurazione, si propone di soddisfare il fabbisogno di smaltimento di rifiuti di cemento amianto del Quadrante Settentrionale e delle propaggini più prossime dei Quadranti adiacenti: Quadrante 1 - Territorio Nord Occidentale e Quadrante 3 - Piemonte Sud - orientale, indicate nella D.G.R. 20.02.2017 n. 25-4693 "Approfondimento relativo alla presenza di aree di cava e miniera inattive per l'ubicazione di impianti di smaltimento di materiali contenenti amianto" rendendolo più coerente con la Pianificazione regionale.

Il proponente con la **QUESTIONE n. 5**, era stato invitato a fornire un'analisi approfondita della problematica relativa alla presenza di aree tutelate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, con specifico riferimento ad un'area lacustre presente nelle vicinanze dell'area di progetto. In proposito, le considerazioni riportate dal Proponente, la cui trattazione, molto articolata, non compete all'Agenzia scrivente, non consentono l'esclusione dell'area oggetto dell'intervento dalla tutela ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio". Si dà atto della necessità di avvalersi del parere delle autorità competenti in materia dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Si segnala che qualora l'Autorità Competente confermasse che l'area lacustre, risulta sottoposta a vincolo paesaggistico, essendo la stessa ubicata, secondo le simulazioni grafiche, a distanza inferiore a 300 m, tale vincolo costituirebbe elemento dirimente ai fini della espressione della compatibilità ambientale.

b) Descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto

Le caratteristiche fisiche del progetto sono state modificate in sede di integrazioni: infatti il volume utile di smaltimento di 1.865.000 m³ è stato ridotto di una quota pari a circa il 22 %, e la nuova volumetria utile pari a 1.462.000 m³, ca. 1.050.000 m³ al netto della terra infrastrato, con riduzione del rilevato previsto in progetto di circa 7 m.

TITOLO II – ALTERNATIVE

a) Descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto (quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - quelle relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, all'ubicazione, alle dimensioni ed alla portata) prese in esame dal proponente, compresa l'IPOTESI ZERO, adeguate al progetto proposto ed alle sue caratteristiche specifiche, con l'indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il

3

Arpa Piemonte

Codice Fiscale - Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - Attività di Produzione Nord Est

Via Bruzza, 4 - 13100 Vercelli - Tel. 0161269811 - fax 0161269830

E-mail: produzione.nordest@arpa.piemonte.it - PEC: clp.vercelli@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e la loro comparazione con il progetto presentato

Il proponente contro deduce la "QUESTIONE n. 9" con la quale erano state richiesti approfondimenti relativamente alle Alternative Tecnologiche, esaminando i principali processi di inertizzazione applicabili ai manufatti di cemento amianto di tipo termico, chimico e meccanochimico e presentando alcuni esempi concreti di tali impianti che ad oggi hanno carattere sperimentale. La descrizione dei suddetti processi e la valutazione degli impatti potenziali derivanti dalle diverse tecnologie evidenzia che le sperimentazioni condotte, ad oggi, non hanno dato corso ad una tecnologia consolidata su scala industriale e conseguentemente non sono confrontabili con l'iniziativa proposta considerati i tempi di latenza necessari per renderle applicabili in un processo produttivo: tempi che non sono compatibili con i fabbisogni individuati nel *Piano Regionale* (cfr. § 7.1.).

Per quanto attiene invece alla richiesta di una più approfondita analisi delle alternative localizzative e dimensionali e dell'ipotesi zero, il proponente nella **QUESTIONE n. 10** tratta 2 alternative localizzative (scenario "A1": realizzazione in una ex-cava di argilla più baricentrica rispetto al Quadrante Settentrionale, scenario "A2": realizzazione in area estrattiva dismessa del Verbano Cusio Ossola,) rispetto alle quali il progetto in esame presenta parametri migliori od equivalenti rispetto ad entrambe le proposte localizzative ed una alternativa dimensionale (realizzazione di una discarica avente la medesima localizzazione, con capacità di smaltimento di circa 600.000 m³, corrispondenti al fabbisogno massimo del solo Quadrante Settentrionale). Tale alternativa, tenendo conto degli impatti derivanti da altra discarica o da altro sito di smaltimento della quota di volumetria necessaria per garantire lo smaltimento della stessa quantità di rifiuti, risulta peggiore per il traffico indotto (e quindi per le emissioni connesse) oltre che per il consumo di suolo. La valutazione della "Ipotesi Zero" di non realizzazione dell'opera proposta, risulta peggiorativa in relazione alle emissioni derivanti dal traffico indotto, soprattutto in considerazione della prevalente destinazione all'estero (Germania) dei rifiuti di cemento amianto rimossi.

In considerazione del progressivo esaurimento del fabbisogno di discariche per lastre di cemento amianto in esito all'asportazione di tale rifiuto, per il quale è da tempo vietata la commercializzazione, era stato richiesto di presentare una proposta progettuale di dimensioni contenute, proporzionata al bacino potenzialmente servito dall'impianto, allo scopo di scongiurare l'ipotesi di non pervenire al completamento delle volumetrie in tempi certi, o con la necessità di ricorrere a conferimenti provenienti da altre Regioni o dall'Estero, eventualità che prevedono impatti che non sono stati valutati dal proponente. Il proponente ha risposto a tale fondamentale richiesta nella "**QUESTIONE n. 11**", mediante presentazione di una modifica progettuale che comporta una riduzione del volume di smaltimento di circa il 22 %, con una nuova volumetria utile pari a 1.462.000 m³, ca. 1.050.000 m³ al netto della terra infra-strato, ed una riduzione del rilevato previsto di circa 7 m.

TITOLO III – DESCRIZIONE STATO ATTUALE

- a) **Descrizione aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente (scenario di base) ed una descrizione generale della sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del**

4

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - Attività di Produzione Nord Est

Via Bruzza, 4 – 13100 Vercelli – Tel. 0161269811 – fax 0161269830

E-mail: produzione.nordest@arpa.piemonte.it - PEC: dip.vercelli@pec.arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.it

progetto, nella misura in cui i cambiamenti naturali rispetto allo scenario di base possano essere valutati con uno sforzo ragionevole in funzione della disponibilità di informazioni ambientali e conoscenze scientifiche

Per quanto attiene gli elementi di natura geologica ed idrogeologica si prende atto di quanto affermato dal proponente alla **QUESTIONE n. 13**, ove, in risposta alle osservazioni circa il possibile rinvenimento di falde sospese anche a carattere stagionale, ne esclude tassativamente la presenza. Si ribadisce che il rinvenimento di falde sospese nel corso della fase costruttiva della discarica rappresenterebbe un elemento di disturbo da gestire, ma non ne ostacolerebbe la realizzazione.

Il Proponente ha inoltre dato idonea risposta alle osservazioni rappresentate alla **QUESTIONE 14** relativi agli elementi geologici ed idrogeologici e specificatamente ha redatto una tabella contenente le caratteristiche costruttive e le profondità di ciascuno dei piezometri perforati nell'area (punto I), ha prodotto le valutazioni richieste relative alle cause della presenza di valori di Manganese superiori alla CSC in corrispondenza di alcuni piezometri e ha inoltre proposto di proseguire il monitoraggio trimestrale fino alla messa in esercizio dell'impianto (punto II). Con la modifica progettuale apportata il proponente limita inoltre il rischio di ricorrere ad approvvigionamenti di materiale esterno ed ha recepito le indicazioni fornitagli (punto III). Infine ha dichiarato che i terreni con permeabilità non idonea a essere impiegati nella barriera di fondo verranno impiegati per realizzare il pacchetto di copertura superficiale (punto IV).

TITOLO V – DESCRIZIONE PROBABILI IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI DEL PROGETTO PROPOSTO

a) Costruzione ed esercizio del progetto, inclusi, ove pertinenti, i lavori di demolizione

Per quanto attiene alle modalità costruttive del pacchetto di impermeabilizzazione di fondo, pareti e copertura della discarica il proponente nella modifica progettuale ha tenuto conto delle indicazioni fornite alla **QUESTIONE n. 15** circa la necessità di adeguare il progetto alle disposizioni contenute nella D.G.R. 2 febbraio 2018, n. 12-6441 recante "Aree di ricarica degli acquiferi profondi che prevede uno spessore della barriera geologica pari a 2,5 m.

Rifiuti conferiti: - "Piano di Gestione Operativa"

Con le controdeduzioni alla **QUESTIONE n. 18**, relativa ai rifiuti conferiti, il proponente ha confermato l'intenzione di ricevere solo rifiuti in cemento e non anche altri rifiuti da costruzione che potrebbero essere riconducibili al C.E.R. 17.06.05* (punto I). Al punto 18 il proponente ha recepito l'osservazione relativa alla necessità di procedere alla corretta attribuzione del Codice C.E.R. del rifiuto che proviene dall'attività di trattamento del refluo (percolato) secondo i criteri contenuti nell'Introduzione all'allegato "D" della parte IV del D. Lgs. 152/2006. Non è chiaro tuttavia il motivo per cui sia stato attribuito il codice C.E.R. 19.02.06 "fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici", non pericoloso, ai concentrati/derivati derivanti dal trattamento del percolato in attesa di cementificazione stoccati in serbatoio di 50 mc (cfr. elaborati REL. 2, pag. 9 e REL 17 – Scheda AIA Int. 4). Si ritiene che, qualora indispensabile ai fini autorizzativi, sia più appropriato attribuire, a

titolo cautelativo, il CER 19.07.02 "percolato di discarica, contenente sostanze pericolose" all'insieme del rifiuto da trattare anziché 19.07.03 non pericoloso ed in ogni caso la non pericolosità del rifiuto dovrà essere dimostrata attraverso analisi.

Si prende atto inoltre della decisione del proponente di non prevedere lo smaltimento in discarica dei suddetti rifiuti CER 15.02.02* "assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose" prodotti da terzi a seguito della esecuzione di attività di bonifica dei rifiuti CER 17.06.05*, previa richiesta di apposita autorizzazione". Si evidenzia tuttavia in proposito che l'attività di rimozione del cemento amianto comporta anche la necessità di smaltire come rifiuto contaminato i DPI utilizzati durante le bonifiche.

Modalità di conferimento dei rifiuti nell'impianto - Piano di Gestione Operativa"

Con la **QUESTIONE n. 20** il proponente ha fornito risposta rispetto ai richiesti chiarimenti i circa le modalità di abbancamento: In particolare, al fine di tenere conto di quanto previsto dal D.M. 27.09.2010 ... *Le celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. Devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti amianto.*" (punto I), il proponente ha indicato come procederà per evitare la frantumazione dei rifiuti prima della copertura giornaliera e ha indicato anche attraverso le immagini inserite nella "REL 2" come intende procedere nella fase particolarmente delicata della coltivazione in rilevato, originariamente prevista pari a 17 m. Ha inoltre provveduto a ridurre l'altezza del rilevato di circa 7 m. Inoltre (punto II) ha provveduto a realizzare un campo prova con utilizzo di fibrocemento al fine di dimostrare che lo spessore di 40 cm della copertura infrastrato consente di distribuire i carichi indotti dai mezzi e risulta idoneo a evitare la frantumazione dei rifiuti di cemento-amianto. Per quanto attiene al punto 20- III si dà atto che, a seguito del ridimensionamento dell'impianto, il proponente stima che le operazioni di scarico di un singolo mezzo di trasporto, effettuate con l'ausilio di due mezzi operativi, avranno una durata di 40 min, superando quindi le perplessità espresse circa un tempo previsti di scarico di soli 20 minuti

"Piano di Sorveglianza e Controllo" - QUESTIONE n. 22

Il proponente ha provveduto a correggere il refuso e ha chiarito che il monitoraggio delle acque sotterranee verrà effettuato su tutti i 7 piezometri già esistenti, ha inoltre chiarito che il piezometro n. 7 è stato perforato nel luglio 2018 (punto I). Inoltre ha recepito l'indicazione relativa punto di emissione dell'estrattore al servizio del box di intervento, denominato E1 (punto II)

Con riferimento alla tematica "Percolato" nella **QUESTIONE n. 17** erano stati richiesti maggiori dettagli progettuali e grafici degli impianti preposti allo stoccaggio ed al trattamento del percolato (dimensione, caratteristiche costruttive, dislocazione delle diverse apparecchiature: serbatoio da 500 m³, bacino di contenimento, Filtro, Microfiltro): in merito si rileva che con le integrazioni prodotte il proponente ha fornito (punto I): informazioni dettagliate degli impianti preposti allo stoccaggio ed al trattamento del percolato. Tuttavia la "TAV. 5" alla quale la predetta "Relazione 1" opera ripetuti rimandi, non contiene il grado di dettaglio richiesto per una progettazione Definitiva. In particolare manca una planimetria completa in scala adeguata e relativa legenda dell'area adibita a stoccaggio e trattamento dei percolati e di maturazione dei retentati/concentrati, non è stato indicato il silos retentati / concentrati, non è riportata la localizzazione del pozzetto di campionamento, non sono state distinte le superfici coperte da

quelle scoperte. Inoltre all'interno del bacino di contenimento di 550 m³ oltre ai due serbatoi è stato indicato un macchinario allungato non descritto in relazione. Sono state invece forniti adeguati chiarimenti sulla fase di gestione dei concentrati/retentati (punto II) ed inoltre il proponente, pur ritenendo improbabile la presenza di sostanza organica derivante dall'eventuale rilascio dei prodotti utilizzati come incapsulanti e degli imballaggi introduce un filtro a carboni attivi a valle della microfiltrazione (punto III).

Si suggerisce la seguente prescrizione:

- il refluo in uscita dall'impianto, inviato allo scarico, dovrà essere esente da fibre di amianto, determinate con metodica A.R.P.A. U.R.P.M842 rev. 3 2016, che sarà resa disponibile su richiesta, prevedendo la filtrazione di almeno 1 ml/mm² (corrispondente al volume di circa 1 l per sistemi di filtrazione con membrane da 47 mm di diametro).

Eventuali problematiche connesse alla fase di gestione

Con riferimento alla richiesta di previsione di un idoneo sistema di bagnatura delle aree movimentate nel corso delle operazioni di preparazione dei lotti e abbancamento rifiuti, oltre che delle strade di accesso il proponente risponde in modo soddisfacente alla **QUESTIONE n. 16** dichiarando che si provvederà alla bagnatura tramite utilizzo di autobotti

Si suggeriscono la seguente prescrizione:

- Il limite per lo scarico in acque superficiali riportato a pag. 8 del "Piano di Sorveglianza e Controllo (Rel 5)" non è ritenuto accettabile, pertanto è necessario prescrivere che il refluo in uscita dall'impianto, inviato allo scarico, dovrà essere esente da fibre di amianto, determinate con metodica A.R.P.A. URP M842 Rev. 3 2016 prevedendo la filtrazione di almeno 1 ml/mm² (corrispondente al volume di circa 1 litro per sistemi di filtrazione con membrane da 47 mm di diametro).

Piano di prevenzione e gestione acque meteoriche (Rel. 9)

Le controdeduzioni alla "QUESTIONE n. 27, relative alle acque meteoriche contengono ancora alcune lacune che richiedono aggiornamento degli elaborati. Si rileva in particolare:

- **punto I:** si prende atto che il recapito delle acque di ruscellamento e di seconda pioggia (S1 e S2 planimetria 11) non è più il laghetto previsto in capo alla Manzòla bensì il rio Sisiolo, reputato recettore idoneo dal proponente. Si segnala che il proponente, nel "Piano di Gestione delle Acque Meteoriche" afferma che (cfr pag. 10): "Il sistema di pompaggio per l'avviamento a trattamento della prima pioggia a valle della disoleazione è dimensionato per garantire che esso avvenga in un arco di tempo compreso tra le 48 e le 60 ore successive al termine dell'ultimo evento di pioggia". Si suggerisce pertanto di prescrivere che i trattamenti delle acque di prima pioggia, di cui la prima fase è la dissabbiatura, debano essere avviati nell'intervallo tra le 48 e le 60 ore successive al termine dell'ultimo evento di pioggia (par. 2.1.5 Allegato A RR 1/R 2006 e s.m.i.)
- **punto II:** è opportuna una revisione della Tav. 9 con la rappresentazione di dettaglio da cui risultino visibili le linee di alimentazione della vasca di accumulo per il riutilizzo (ad uso industriale) sia per quanto riguarda le acque di seconda pioggia (che nella tavola ad oggi prodotta sembrano uscire dalla vasca di accumulo della prima pioggia in posizione opposta rispetto alla vasca di accumulo per il riutilizzo) che per le acque di ruscellamento. Nella suddetta tavola devono essere inoltre rappresentati la vasca di prima pioggia e il serbatoio di accumulo

da 1.200 m³, anche con idonee sezioni/prospetti da cui si possano chiaramente individuare dimensioni, caratteristiche, materiale di costruzione.

- All'interno dell'insediamento viene anche riportata la presenza di un punto per il lavaggio delle ruote degli autocarri prima dell'uscita dal sito a seguito dello scarico del materiale conferito. Il proponente deve indicare quale sia la modalità di lavaggio delle ruote e se sia eventualmente presente un bacino o una vasca di contenimento delle acque prodotte; dovrà inoltre aggiornare gli elaborati forniti (Tav. 12 e Tav. 9) indicando anche quali siano le dimensioni del punto di lavaggio e le caratteristiche costruttive dello stesso, oltre che il recapito dei reflui originati e il percorso delle tubazioni per l'allontanamento degli stessi. Nella Tav. 12 dovrà anche essere indicato il dettaglio dello smaltimento dei reflui domestici
- punto IV: Il Proponente conferma l'intenzione di recapitare i reflui depurati in acque superficiali (Rio Sisiolo) e rimanda alla specifica valutazione dell'idoneità del recettore riportata nella Rel.19. Inoltre dichiara che in tale rio l'assenza di acqua corrente non si protrae per più di 120 giorni all'anno, sulla base dei dati a disposizione (nella Rel. 17 schede AIA H6 è indicato "Periodo con portata nulla 116 giorni/anno"); dichiara inoltre che è in corso una verifica di dettaglio di tale condizione, senza tuttavia produrre dati di specifici (come misurazioni o fotografie). Pertanto si ritiene che l'assenso alle modalità di scarico proposte debba essere subordinato all'accertamento tramite monitoraggio delle idonee condizioni per poter classificare il recapito come corpo idrico superficiale (presenza di acqua corrente per almeno 240 giorni l'anno); il monitoraggio dovrà quindi avere durata di almeno 1 anno e concludersi prima dell'inizio dell'abbancamento dei rifiuti
- punto V): in relazione alla confermata intenzione del proponente di recapitare i reflui depurati in acque superficiali (Rio Sisiolo, classificato come Acqua Pubblica e quindi caratterizzato dalla fascia di rispetto di 150 m prevista dal D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.), si rileva che l'"Acqua & Sole" S.r.l. non ha evidenziato la necessità dell'acquisizione della autorizzazione paesaggistica per la posa, in detta fascia, del tratto terminale del collettore dello scarico.
- punto VI): Nella nota di sintesi si specifica che, anche in relazione all'idoneità del Rio Sisiolo, non sono state valutate se non a livello interlocutorio, le opzioni di recapito nel Navilotto della Mandria e nel torrente Elvo.
- Per quanto riguarda i reflui assimilati ai domestici, il proponente sostituisce il punto di recapito finale dei reflui assimilati ai domestici trattati in fossa Imhoff, passando da un pozzo perdente ad una condotta di sub-irrigazione. La Tavola 12 riporta l'ubicazione della fossa Imhoff e della condotta di subirrigazione ma non indica il tracciato degli scarichi idrici. Il Proponente dovrà fornire una planimetria riportante il tracciato di tutte le acque in ingresso all'impianto di depurazione (microfiltrazione + carboni attivi), ed elaborato con i dimensionamenti della fossa e della condotta di subirrigazione in relazione al tipo di terreno.

b) Utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche e della biodiversità, tenendo conto – per quanto possibile – della disponibilità sostenibile di tali risorse.

Si prende atto che la tabella di pag. 238 (dell'Elaborato "AMB.1") "Matrice degli Impatti" è stata rettificata dal proponente a seguito delle osservazioni formulate nella "QUESTIONE n. 25, ove si era osservato che il proponente nella valutazione degli impatti aveva significativamente sottostimato l'impatto determinato dal progetto relativamente alla matrice sottosuolo, risorsa

naturale oggetto di escavazione, che viene sostituita da una consistente porzione di rifiuti. Nella nuova tabella il proponente ha introdotto, per la fase di gestione, un impatto irreversibile di entità trascurabile alla voce "Sottrazione di Suolo" ed un impatto moderato irreversibile alla voce "Alterazione del Sottosuolo", così rettificando la valutazione dell'impatto (che era stato giudicato assente). In proposito si ribadisce come già indicato precedentemente, che si tratta di un impatto significativo ed irreversibile

- c) **Cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto**

Nella **QUESTIONE 33**, (punto I): il proponente ha modificato l'entità dell'impatto sul paesaggio indicata nelle *tabelle 27 e 28 del S.I.A* da "significativo" a "moderato", in considerazione della riduzione dell'altezza della porzione fuori terra della discarica (da 17 a 10 m). Inoltre, nella tabella di sintesi degli impatti cumulati, è stato escluso l'intervento di riqualificazione presso l'area dell'azienda agricola "La Manzòla". Inoltre il proponente propone compensazioni ambientali, di cui si prende atto (punto II).

- d) **degli effetti derivanti dal progetto**

Piano di Ripristino Ambientale - QUESTIONE n. 24

Il proponente ha chiarito come intende limitare l'invasione di specie arboree invasive dopo il ripristino, per evitare che si installino specie in grado di danneggiare con le radici lo strato impermeabilizzante (punto I), ha fornito una descrizione dettagliata delle procedure di contrasto e monitoraggio delle specie alloctone invasive (punto II) e delle attività di monitoraggio successive alla messa a dimora di nuovi individui vegetali prevedendo la pronta sostituzione delle fallanze, ha specificato in modo più approfondito nella Rel. 4 le specie utilizzate e il metodo di semina a prato (punto IV), ha ridotto al minimo le superfici impermeabilizzate nella fase post-operativa della discarica indicando che queste saranno limitate a: area servizi, rampa di accesso alla sommità della discarica e strada perimetrale, (cfr "TAV. 7") (punto V).

Paesaggio - QUESTIONE n. 30

Il proponente ha escluso la presenza di un vincolo ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera "b" del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio determinato dalla presenza di un'area lacustre e pertanto non ha adeguato la documentazione con gli elaborati richiesti per la valutazione del vincolo richiamato, allo scopo di consentire il coinvolgimento delle autorità competenti". La questione, così come affrontata dal proponente non consente valutazioni conclusive sulla questione e pertanto rimane una questione irrisolta e dirimente sulla quale dovrà esprimersi l'Autorità competente in materia paesaggistica

TITOLO VII – DESCRIZIONE MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONI - MONITORAGGIO

- a) Descrizione misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi del progetto e, ove pertinenti, delle eventuali disposizioni di monitoraggio (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la predisposizione di un'analisi ex post del progetto). Tale descrizione deve spiegare in quale misura gli impatti ambientali significativi e negativi sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento

Con la "QUESTIONE n. 35" il proponente ha approfondito gli aspetti segnalati, con particolare riferimento ai sistemi di abbattimento delle emissioni polverulente diffuse, la previsione di acqua per bagnature, ha controdedotto puntualmente alla richiesta di barriere di contenimento (punto I e II) concludendo che l'unica barriera necessaria è quella per il contenimento acustico, posizionata nell'area del vaglio (già prevista nell'elaborato AMB.1- All.2 – rev. 02 (Settembre 2017)), ha previsto l'installazione della centralina anemometrica con segnale rimandato in ufficio ed un segnalatore-cicalino di vento forte (punto III). Inoltre ha previsto interventi emergenziali in caso di sversamento di sostanze potenzialmente in grado di contaminare le acque sotterranee provvedendo anche all'aggiornamento del "Piano di Sorveglianza e Controllo" e ha indicato gli interventi emergenziali nell'ipotesi di guasti od incidenti al sistema di gestione dei percolati, con relativo aggiornamento del Piano di Gestione Operativa

3. Considerazioni conclusive

In sintesi alla luce di quanto sopra indicato, esaminata la documentazione integrativa inviata dal proponente al fine di risolvere le criticità progettuali e/o il mancato approfondimento sulle matrici ambientali, si ritiene che, la maggior parte delle criticità ("QUESTIONI") evidenziate nella nota della Provincia n. 14672/2018, sia stata accolta e risolta efficacemente dal proponente, mentre per altre risultano tuttora necessari aggiornamenti degli elaborati. Inoltre rimane aperta la questione fondamentale, non risolta dal proponente, della possibile presenza di vincolo determinato da un'area lacustre a distanza inferiore a 300 m, che costituisce elemento dirimente ai fini della espressione della compatibilità ambientale.

Si ritiene che, nel caso in cui la Provincia intenda rilasciare la suddetta compatibilità ambientale, sia opportuno impartite le seguenti prescrizioni:

Monitoraggi:

- Gli esiti dei campionamenti di fibre di amianto e di PM10 dovranno essere notificati con cadenza semestrale al Dipartimento A.R.P.A. e al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. di Biella.
- Relativamente al punto di emissione dell'estrattore al servizio del box di intervento, denominato E1 nel Piano di Sorveglianza e Controllo, deve essere prevista la pulizia del box immediatamente dopo l'uso e periodicamente devono essere eseguiti monitoraggi in SEM, oltre che all'emissione, anche all'interno del locale.
- Con riferimento ai monitoraggi esterni, fermo restando l'orientamento dei due punti di campionamento proposti per il monitoraggio della qualità dell'aria, si precisa che essi dovranno

10

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - Attività di Produzione Nord Est

Via Bruzza, 4 – 13100 Vercelli – Tel. 0161269811 – fax 0161269830

E-mail: produzione.norddest@arpa.piemonte.it - PEC: dip.vercelli@pec.arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.it

essere posti all'esterno della recinzione della discarica. Inoltre dovranno essere previsti ulteriori due punti di monitoraggio lungo la direttrice principale del vento dominante nel momento del campionamento, a monte e a valle della discarica se non coincidenti con i precedenti. Si evidenzia infine che l'esecuzione dei suddetti monitoraggi esterni non sostituisce l'obbligo derivante dal titolo IX capo III D.lgs. 81/2008 in merito alla valutazione dell'esposizione dei lavoratori all'amianto.

- Tenuto conto dell'intenzione di riferirsi al valore di fondo di qualità dell'aria rilevato prima dell'avvio dell'attività, si precisa che lo stesso dovrà essere considerato come valore di preallarme, il cui superamento dovrà comportare la verifica della corretta gestione della discarica. Il valore di 1,00 ff/l determinato in microscopia elettronica a scansione (SEM) dovrà comportare oltre all'adozione delle procedure previste a pag. 12 del *Piano di sorveglianza e controllo* anche la momentanea interruzione dei conferimenti.
- Il limite per lo scarico in acque superficiali riportato a pag. 8 del "*Piano di Sorveglianza e Controllo (Rel 5)*" non è ritenuto accettabile, pertanto è necessario prescrivere che il refluo in uscita dall'impianto, inviato allo scarico, dovrà essere esente da fibre di amianto, determinate con metodica A.R.P.A. URP M842 Rev. 3 2016 prevedendo la filtrazione di almeno 1 ml/mm² (corrispondente al volume di circa 1 litro per sistemi di filtrazione con membrane da 47 mm di diametro).

Gestione acque meteoriche e scarichi:

- I trattamenti delle acque di prima pioggia, di cui la prima fase è la dissabbiatura, debbano essere avviati nell'intervallo tra le 48 e le 60 ore successive al termine dell'ultimo evento di pioggia (par. 2.1.5 Allegato A RR 1/R 2006 e s.m.i.)
- Dovrà essere presentata una revisione della Tav. 9 con la rappresentazione di dettaglio da cui risultino visibili le linee di alimentazione della vasca di accumulo per il riutilizzo (ad uso industriale) sia per quanto riguarda le acque di seconda pioggia (che nella tavola ad oggi prodotta sembrano uscire dalla vasca di accumulo della prima pioggia in posizione opposta rispetto alla vasca di accumulo per il riutilizzo) che per le acque di ruscellamento. Nella suddetta tavola devono essere inoltre rappresentati la vasca di prima pioggia e il serbatoio di accumulo da 1.200 m³, anche con idonee sezioni/prospetti da cui si possano chiaramente individuare dimensioni, caratteristiche, materiale di costruzione.
- All'interno dell'insediamento viene anche riportata la presenza di un punto per il lavaggio delle ruote degli autocarri prima dell'uscita dal sito a seguito dello scarico del materiale conferito. Il proponente deve indicare, quale sia la modalità di lavaggio delle ruote e se sia eventualmente presente un bacino o una vasca di contenimento delle acque prodotte; dovrà inoltre aggiornare gli elaborati forniti (Tav. 12 e Tav. 9) indicando anche quali siano le dimensioni del punto di lavaggio e le caratteristiche costruttive dello stesso, oltre che il recapito dei reflui originati e il percorso delle tubazioni per l'allontanamento degli stessi. Nella Tav. 12 dovrà anche essere indicato il dettaglio dello smaltimento dei reflui domestici.
- L'assenso alle modalità di scarico proposte dovrà essere subordinato all'accertamento tramite monitoraggio delle idonee condizioni per poter classificare il recapito come corpo idrico superficiale (presenza di acqua corrente per almeno 240 giorni l'anno) ed il monitoraggio dovrà quindi avere durata di almeno 1 anno e concludersi prima dell'inizio dell'abbancamento dei rifiuti
- Dovrà essere fornita una planimetria riportante il tracciato di tutte le acque in ingresso all'impianto di depurazione (microfiltrazione + carboni attivi), ed elaborato con i

dimensionamenti della fossa e della condotta di subirrigazione proposta in relazione al tipo di terreno.

- Il proponente dovrà prevedere idonei controlli della funzionalità dei carboni attivi, provvedendo alla loro periodica sostituzione, allo scopo di garantire l'efficienza.
- Il refluo in uscita dall'impianto, inviato allo scarico, dovrà essere esente da fibre di amianto, determinate con metodica A.R.P.A. U.RP.M842 rev. 3 2016, che sarà resa disponibile su richiesta, prevedendo la filtrazione di almeno 1 ml/mm² (corrispondente al volume di circa 1 l per sistemi di filtrazione con membrane da 47 mm di diametro).
- Dovrà essere assicurata una riserva idrica adeguata e/o il serbatoio di accumulo fin dalle prime fasi di costruzione al fine di abbattere gli impatti generati dalle polveri

Piano di Gestione Terre da Scavo

- Dovrà essere presentato un apposito progetto secondo quanto indicato all'art. 24 comma 4 del DPR 120/2017. I risultati dovranno essere trasmessi all'Autorità competente e all'ARPA.

Ripristini:

- Dal punto di vista del controllo delle specie invasive, il proponente dovrà tenere conto degli elenchi di specie e delle linee guida di intervento della normativa regionale vigente (attualmente dalla D.G.R. 12 Giugno 2017, n. 33-5174). Particolare attenzione dovrà essere tenuta per e radicare dall'area l'*Ambrosia artemisiifolia*.

COMUNE DI VERRONE

C.A.P. 13871

(Ingresso Ufficio Via Aldo Moro n. 1)

Cod. Fisc. 81005790027

Part. Ivà 00396860025

info@comune.verrone.bi.it

verrone@pec.ptblelese.it

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI BIELLA

POSTA IN ARRIVO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA

- 2 OTT. 2018

Cod. Am.ne P-bi

Cod. AOO P. bi

Prot. n.

Cod. Tit.

Verrone, 2 ottobre 2018



Prot. n. 3916

Oggetto: Nuove osservazioni al progetto di nuova discarica di rifiuti non pericolosi monodedicata a materiale da costruzione contenente cemento-amianto, in Comune di Salussola (BI) reg. Bianco, della "Acqua & Sole" S.r.l., Milano.

Premessa

Da un'analisi delle controdeduzioni presentate dalla società Acqua & Sole S.r.l. è emerso che i dubbi e le problematiche sollevate in sede di inchiesta pubblica sono stati tutt'altro che fugati, persistono lacune e carenze documentali che continuano a rendere il progetto inaccettabile.

Il mancato rispetto del Piano Territoriale Provinciale, del Piano Territoriale Regionale, del Piano Paesaggistico Regionale, del Piano Regionale Amianto, del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, del Programma di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Biella sono indubbiamente motivi ostativi alla realizzazione della discarica.

Il progetto è in corso di valutazione da Maggio 2017, da oltre un anno si impiegano risorse e denaro pubblico per lo studio di un progetto che già alla prima Conferenza dei Servizi era apparso incompleto e inadeguato.

Di seguito alcune delle più significative problematiche relative al progetto in questione.

Ridimensionamento discarica

La revisione del progetto è ridimensionata del 22,19% rispetto alla proposta originale, per un totale di 1.400.000 mc. La discarica rimarrebbe comunque sopraelevata e sproporzionata rispetto alle esigenze di smaltimento dell'intero Piemonte. Rimane la preoccupazione dovuta ai conferimenti provenienti da altre regioni, timore dalla precisazione del proponente riportata a pag. 24 del SIA "i rifiuti speciali sottostanno al libero mercato, pertanto non sono soggetti ad una pianificazione stringente".

Bagnatura piste

La proposta di bagnare le piste interne alla discarica almeno una volta al giorno con un volume d'acqua pari a 1l/mq non è supportata da riscontri documentali, e pare essere il frutto di una scelta arbitraria. Non è possibile dimostrare che questo sistema di bagnatura sia sufficiente ad evitare l'innalzamento di polveri.

Il Consorzio di Bonifica della Baraggia biellese e vercellese è particolarmente attivo nella creazione di infrastrutture che permettono di migliorare la disponibilità idrica per uso agricolo. Molti sono i terreni della Baraggia che hanno beneficiato negli anni di notevoli migliorie, un esempio straordinario che tocca anche Salussola è tutta la rete irrigua proveniente dalla diga sul torrente Ingagna.

La proponente lamenta la scarsità di acqua che renderebbe non coltivabili i terreni tuttavia non ha mai dimostrato di essersi rivolta al Consorzio o ad altri enti competenti in materia per migliorare i propri sistemi di approvvigionamento dell'acqua.

Polveri

Le attività di cantiere dureranno per tutta la fase di coltivo della discarica, indicativamente 13 anni, durante le quali si sovrapporranno più lavorazioni contemporaneamente con emissioni pulverulente (stimate in PM10) particolarmente elevate. Questo aspetto inciderà sulla salute degli abitanti tanto più che a meno di 500mt dalla discarica vivono famiglie con bambini in età prescolare.

Nelle controdeduzioni è stata proposta come soluzione alla dispersione dei PM10 la bagnatura una volta ogni 24 ore delle piste interne alla discarica oggetto di transito dei mezzi così da ridurre del 50% le polveri sollevate. Appare un controsenso che la bagnatura avvenga mediante ricorso ad autobotti che si muoveranno lungo tutte le aree del sito, per contenere il sollevamento delle polveri dovuto al passaggio di mezzi pesanti si ricorre all'utilizzo di ulteriori mezzi pesanti che gireranno all'interno della discarica?

Continua a non essere stato considerato, inoltre, il fattore nebbia assai frequente al Brianco. In questa situazione si possono avere inversioni in quota che andrebbero a creare una barriera per la diffusione verso l'alto degli inquinanti emessi sotto questo strato con conseguente aumento delle concentrazioni al suolo.

Il particolato ha effetti diversi sulla salute umana ed animale a seconda dell'origine e delle dimensioni delle polveri. Tra i disturbi attribuiti al particolato fine e ultrafine (PM 10 e PM 2,5) vi sono patologie acute e croniche dell'apparato respiratorio (asma, bronchiti, enfisema, allergie e tumori) e cardio-circolatorio (aggravamento dei sintomi cardiaci nei soggetti predisposti).

Non è garantito, inoltre, che in condizioni particolari (es. forte vento) si possa contenere la dispersione di PM10 nell'aria fino a lunghe percorrenze.



Il Sindaco
CINZIA BOSSI



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI BIELLA
POSTA IN ARRIVO
- 2 OTT. 2018
Cod. Am.ne P-bi Cod. AOO P_bi
Prot. n.
Cod. Tit.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI BIELLA
SERVIZIO V.C.A. - I.P.P.C.
VIA Q. SELLA 12
BIELLA

Santhià 2/10/2018

PROGETTO "DISCARICA MONODEDICATA A MATERIALE DI COSTRUZIONE CONTENENTE AMIANTO E LOCALIZZATO IN REGIONE BRIANCO NEL COMUNE DI SALUSSOLA"

L'Amministrazione del Comune di Santhià, in seguito alle integrazioni e variazioni relative al progetto in oggetto presentato dalla Società Acqua & Sole rileva nel documento mancate risposte o risposte carenti che sicuramente non possono modificare il parere che continua rimanere fortemente negativo.

Tante sono le incongruenze più volte segnalate dai Comuni confinanti e dalle Associazioni Ambientaliste, senza dimenticare il parere contrario della Provincia di Vercelli.

Si disattende con questo Progetto:

- al Piano Regionale Amianto
- al Piano Gestione Rifiuti Speciali
- al Piano Paesaggistico Regionale
- al Piano Territoriale della Provincia di Biella



Non si tiene in conto che l'area è un'area dedicata alla coltura del riso e questo riso è un Riso Dop della Baraggia, in possesso di particolarità legate alla tipicità del terreno.

Non si tiene conto che l'area è un'area inserita in percorsi turistici che hanno lo scopo di far conoscere la natura di questo territorio e cercare di preservarlo.

Volendo prendere in considerazione almeno tre motivazioni tra le molte citate si dovrebbe prendere in esame la viabilità necessaria per raggiungere il sito.

Chi abita questa zona conosce benissimo questa strada cosiddetta del Brianco e la conosce per la sua pericolosità, per via della sede strada stretta, con curve, purtroppo teatro negli anni di numerosi incidenti, parecchi mortali.

La Sp 54 inizia partendo da una piccola rotonda che collega la SP 143 che proviene dalle Autostrade e che, essendo di piccole dimensioni, mal sopporta l'inserimento dei mezzi pesanti sulla stessa.

Negli anni il traffico è aumentato in seguito al passaggio di parecchi mezzi agricoli e mezzi pesanti che si recano all'impianto di compostaggio presente sulla strada del Brianco, così come i mezzi che si occupano della raccolta della differenziata della nostra città.

Impossibile quindi pensare ad una viabilità che possa rimanere inalterata, e che invece, non debba subire pesanti interventi.

Esiste inoltre una questione ambientale importantissima. Una questione che si trascina da anni in questo territorio. La concentrazione di rifiuti di ogni genere su terreni fragili e su una zona riconosciuta ormai cartograficamente dalla Regione come Area di ricarica degli acquiferi profondi, acqua quindi destinata al consumo umano.

Non si può pensare ad una nuova realizzazione di discarica in un luogo, e con delle caratteristiche, che l'elenco Regionale dei siti idonei non contempla. Una discarica di amianto in un territorio che in fatto di problematiche di dispersione in atmosfera ha pagato e continua pagare un caro prezzo, per quanto riguarda qualità della vita e salute, come anche l'Asl di Vercelli ebbe modo di dichiarare quindi un'AREA DA RIQUALIFICARE AMBIENTALMENTE senza più interventi così devastanti.

Riteniamo inoltre estremamente grave non tenere conto della Pianificazione Territoriale che il Piano Paesaggistico Regionale e il Piano Territoriale della Provincia di Biella esprimono su questo territorio.

Il Comune di Santhià, ha chiuso nel marzo scorso l'iter del Piano Regolatore Comunale e ha dovuto confrontarsi più volte con gli strumenti suddetti.

L'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale ha coinciso con le ultime Conferenze relative al nostro Piano Regolatore. Abbiamo dovuto confrontare il nostro Piano con il Piano Paesaggistico e farlo coincidere con le espressioni del legislatore.

Altrettanto con il Piano Territoriale della Provincia di Vercelli, che essendo un Piano sovraordinato rispetto quello comunale, ha dettato norme e scelte alle quali ci si è dovuti adeguare.

La pianificazione provinciale, con il Piano Territoriale della Provincia di Biella, mette in atto delle politiche per lo spazio rurale come risorsa paesistica, sede di una produzione agricola sostenibile e di qualità. In fase preliminare, rispetto alla redazione del Piano la Provincia di Biella ha eseguito studi di conoscenza dei luoghi registrando e documentando l'ambiente e il paesaggio nelle sue diverse componenti geo fisiche, bio-vegetazionali e storico-culturali.

Gli elaborati a corredo del Piano Territoriale Provinciale evidenziano in modo chiaro che il sito ricade su di un'area indicata come "Risaie" E' quindi assolutamente incontestabile che la vocazione individuata sia di tipo risicola.

Ne consegue che la valutazione degli aspetti urbanistici riguardanti la variante al Piano Regolatore Comunale che sarebbe contestuale all'approvazione del progetto deve tenere conto del fatto che una destinazione d'uso diversa da quella agricola sarebbe in contrasto con le norme di attuazione del PTP, e deve essere coerente con quanto indicato dai piani sovraordinati.

Le politiche previste dai Piani Territoriali Regionali e Provinciali hanno permesso la valorizzazione della qualità delle produzioni agricole sviluppando iniziative che hanno condotto al riconoscimento della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese ricomprendendo le aree sottoposte alla richiesta di progetto di discarica, totalmente incompatibile con gli interessi pubblici sviluppati dall'azione pianificatoria territoriale.

Riteniamo sia chiaro che, quando si richiede ad un'area "la valorizzazione della produzione risicola con la creazione di filiere integrate, produzione, lavorazione, commercializzazione e promozione culturale connesse alla promozione del prodotto (marchio DOP) e alle prospettive di territorialità a esse legate" gli obiettivi del PPR verrebbero annientati dall'inserimento di un intervento come quello prospettato.

E infine il Piano Paesaggistico Regionale è uno strumento sovraordinato a tutti i piani ed ogni trasformazione deve garantire la coerenza con le norme vigenti. E questa trasformazione NON E' COERENTE CON LE NORME VIGENTI.

Per i motivi sue esposti e per tutti gli altri che in questi mesi sono stati portati all'attenzione dell'Amministrazione Provinciale di Biella, sia dai Comuni che dai comitati ambientalisti e cito su tutti il Comitato Salussola Ambiente è Futuro, che caparbiamente porta avanti una battaglia che nel nome che si è dato, racchiude tutta la sua essenza, diamo al progetto un nostro parere negativo. Crediamo, tutti insieme che la tutela dell'Ambiente sia il nostro futuro e il futuro dei nostri figli.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SANTHIA'





COMUNE DI DORZANO

Tel. e Fax (0161) 96212

Cod. Fisc. 00380100024

SPETT. AMM.NE PROVINCIALE DI BIELLA
SERVIZIO V.I.A. - I.P.P.C.

Oggetto: Progetto "Acqua & Sole" S.r.l. Milano, di realizzazione discarica per rifiuti non pericolosi materiale per costruzione contenente amianto in Salussola reg. Brianco (B)

Nella lettura delle integrazioni e controdeduzioni della società proponente del progetto di discarica per materiali da costruzione contenenti amianto in relazione alla richiesta di chiarimenti prodotti dal Comune di Dorzano durante la Conferenza dei Servizi del 14/06 con nota depositata, si sono rilevate diverse parti carenti: non sono state date risposte, o le risposte date non hanno soddisfatto i dubbi sollevati dalla Commissione d'Inchiesta e che hanno confermato ed accresciuto la posizione di contrarietà di questo Comune al progetto.


AMM.NE PROV.LE DI BIELLA
Ente 96004 AOO p_bi
L. 20180023474 del 02/10/2018
Arrivo: 02-10-2018



1) LOCALIZZAZIONE/DIMENSIONE

La controdeduzione non è esaustiva.

Dopo aver riassunto i rilievi della Commissione d'Inchiesta Pubblica avevamo sottolineato che *Il Piano regionale amianto ha tra i suoi fini "di autorizzare impianti adeguati in sotterraneo, cave o miniere dismesse"*. Ed abbiamo chiesto al committente si spiegare se *E' questo un sito "in sotterraneo"*. Il proponente rimanda alla lettura dello Studio di Impatto Ambientale, nel quale non abbiamo però trovato traccia della risposta attesa. In mancanza di un chiarimento da parte del proponente, resta fermo che il Piano Amianto non definisce il termine "sotterraneo", pertanto esso deve intendersi per lo meno nella sua accezione in lingua italiana: luogo situato o disposto SOTTO la superficie del terreno, in profondità. Questa discarica si sviluppa in un sito, Realizzato, non in un sotterraneo.



2) ROCCE E TERRE SCAVATE

Il chiarimento fornito ai rilievi della Provincia di Biella non è soddisfacente e anzi origina altri motivi di contrarietà.

Dall'illustrazione delle modalità di abbancamento, pare che sia richiesta la formazione di argini di contenimento a partire dal fondo dello scavo per ogni singolo lotto coltivato quando si trovi in adiacenza a un lotto già scavato. (diversamente i rifiuti non potrebbero essere abbancati per una altezza di 25 metri). Il volume di terra necessario a questa operazione non ci risulta contabilizzato. Infatti nella tabella 5 della REL 6 si quantifica il volume necessario per l' "arginatura perimetrale" dove il perimetro è da intendersi appartenere alla discarica e non ai singoli lotti. A conferma di questo, le immagini della REL 2 relative alle modalità di abbancamento mostrano infatti che



l'arginatura è prevista veramente solo intorno all'invaso di tutta la discarica e non già intorno ai singoli lotti, laddove fossero privi di sponde.

3) PERCOLATO

Il chiarimento fornito ai rilievi della Provincia di Biella non è soddisfacente e anzi origina altri motivi di contrarietà.

Nella illustrazione dell'impianto di trattamento del percolato e del sistema di inertizzazione dei concentrati/retentati da esso derivanti (REL 1) viene dichiarata una stima di produzione di al massimo 70 mc giornalieri di percolato, di questi 70 un 0.5% sarà materiale concentrato/retentato, ovvero un quantitativo pari a 3,5 mc/d (per un anno sarebbero 1277 mc). Riteniamo sia un processo gravoso che non potrà che peggiorare col passare degli anni, man mano che i manufatti depositati in discarica si deterioreranno e il pacchetto impermeabilizzante perderà la sua efficacia. Nel lungo periodo le prospettive di gestione destano preoccupazione.

Il volume che si crea poi col processo di cementificazione, rappresenta un ulteriore problema: considerando i rapporti cemento/retentati da inserire nei big-bag equivalenti a 1,3 kg di cemento per 1 kg di retentato, ogni giorno verrà prodotto in media 9,4 mc di materiale da inserire nei big-bag e che sarà poi conferito all'interno della discarica. Tirando le somme, considerando la portata di un big-bag pari a 1 mc circa, ogni giorno verranno prodotti quasi 10 big-bag di materiale da conferire in discarica a causa dei retentati presenti nel percolato.

Considerando che il pacchetto impermeabilizzante di chiusura (capping) non elimina in perpetuo la formazione di infiltrazioni d'acqua, ma si limita solo a differire nel tempo la formazione, pare evidente che proprio nel lungo periodo il sistema andrà in crisi e si formeranno ingenti quantità di fibre che qualcuno (chi?) dovrà in qualche modo smaltire.

4) GESTIONE OPERATIVA

La controdeduzione non è esaustiva

Per quanto riguarda le modalità di abbancamento, si conferma quanto già rilevato nella Conferenza dei Servizi del 14/06/18, e l'elaborato REL 2 conferma quelle valutazioni. Infatti ci sono delle incongruenze tra la serie di figure da F1 a F11 e la serie di immagini successiva, da R1 a R12: sembrano disegni riferiti a due discariche diverse. Nella serie di immagini "F" è rappresentato il riempimento di un lotto di una discarica divisa in lotti. Questa serie di figure si conclude proprio quando si tratta di proseguire oltre al livello della campagna. Non è visibile l'argine di contenimento dei rifiuti. Nella serie di immagini "R", che esemplifica le modalità di abbancamento oltre al piano della campagna, è descritto il riempimento in di una piccola discarica, che presenta sponde solide



su tutti i lati, e che vede la formazione di argini di contenimento soltanto superato il piano della campagna.

Nel caso della discarica in esame, divisa in lotti, la situazione rappresentata dalla serie di figure "R" non si verifica. Infatti, Riferendoci per esempio alla fase 3 indicata nella tavola delle fasi di coltivazioni, è evidente che il lotto 3 sia scavato e vuoto mentre il lotto 1 è in corso di coltivazione. Quindi la formazione degli argini di contenimento del lotto 1 deve avvenire a iniziare dal fondo scavo, con ingente uso di terra che non ci risulta calcolata da nessuna parte, e non dalla quota del piano di campagna come è stato raffigurato. Non essendo rappresentato e descritto in alcun modo, non è noto che dimensioni abbiano questi argini che di fatto separeranno i lotti, non è chiaro nemmeno se siano stati previsti, come siano stati calcolati.

Ricordiamo che il contenuto dei big bags è eterogeneo nella forma e nelle dimensioni, non avranno alcuna stabilità e certo non si presteranno ad essere accatastati per decine di metri uno sull'altro senza franare.

Inoltre Il DM numero 248 del 2004 "Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto" afferma: *"Le discariche che accettano rifiuti contenenti amianto) devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedono la realizzazione di settori o trincee. Le coltivazioni devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare frantumazione dei RCA abbancati. Entro la giornata di conferimento dovrà essere assicurata la ricopertura del rifiuto con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore. Il terreno e gli eventuali materiali impiegati per copertura giornaliera devono avere consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Inoltre la messa in opera della copertura giornaliera deve consentire una livellazione dello strato giornaliero."*

Dopo aver visionato le controdeduzioni del proponente e gli elaborati relativi, confermiamo che le modalità usate per abbancare i rifiuti non rispettano il regolamento citato: non abbiamo rinvenuto traccia dello spazio che deve essere lasciato tra i lotti per il passaggio dei mezzi. Non è previsto che si usino precauzioni per permettere che i mezzi passino sopra ai rifiuti, è richiesto invece che si spazino le coltivazioni, cosa che non è stata fatta.

Per quanto riguarda le condizioni di sicurezza che devono essere garantite ai lavoratori nelle aree limitrofe alla discarica, la considerazione a proposito del rilascio di fibre dovuto alle coperture in cemento amianto che a dire del proponente sarebbero in forte stato di degrado e diffusamente presenti sull' territorio, Brianco e Dorzano compreso, non è sostenuta da alcun riscontro documentale pertanto è irrilevante. Prendiamo atto del fatto che il proponente non ha risposto alla nostra osservazione, e che ancora non è dato sapere quali misure di sicurezza devono utilizzare coloro che lavoreranno a 30 metri dalla discarica.



5) ALTERNATIVE

Il chiarimento fornito non è soddisfacente.

Il ridimensionamento non è sufficiente. La scarica è ancora ampiamente sovradimensionata rispetto alle esigenze del quadrante e in particolare della provincia di Biella.

6) PIANO TUTELA ACQUE

Il chiarimento fornito non è soddisfacente.

Riteniamo inaccettabile che a fronte di una esplicita richiesta di chiarimenti circa l'idoneità del rio Sesiolo come recettore il proponente risponda che "è in corso una verifica di dettaglio di tale condizione". Il Proponente aveva ancora a disposizione diversi mesi per ultimare ogni campagna di monitoraggio e studio, avrebbe potuto e dovuto completare ogni indagine.

Per quanto riguarda il monitoraggio delle falde, il settimo piezometro è stato messo in opera solamente a luglio 2018, quindi non ha ancora materialmente eseguito alcun monitoraggio per un tempo adeguato (un anno). Non si è data quindi risposta adeguata alla richiesta di garantire un franco adeguato anche in caso di un evento di ricarica dell'acquifero di straordinaria intensità.

7) DISPERSIONI IN ATMOSFERA

Le controdeduzioni fornite sono incoerenti e non soddisfacenti.

Per quanto riguarda il rischio di rottura legato alla modalità di abbancamento, ribadiamo quanto già espresso al punto 4 – GESTIONE OPERATIVA: la rappresentazione delle modalità di abbancamento fornita dal Proponente è incoerente, contiene degli errori, e non chiarisce come sarà garantita la stabilità del rifiuto sui fronti liberi dei singoli lotti di coltivazione.

Il rifiuto conferito non può minimamente essere raffrontato con il materiale utilizzato per le prove in campo (prove eseguite senza certificazione di un laboratorio). Il bancale di lastre in fibrocemento di tipo "Tegolit" infatti si presenta come un corpo compatto, nel quale l'assenza di vuoti non può riprodurre le prestazioni di un big bag colmo di RCA eterogenei per forma e dimensione. I rifiuti che effettivamente saranno conferiti saranno di ogni forma e dimensioni, potranno esserci lastre in discreto stato come frammenti, lastre rotte, tubazioni, canne fumarie, che non si presteranno a formare un cubo regolare come quello utilizzato per la prova.

La prova di carico su piastra 6 bancali di "tegolit" coperte da 40 cm di terra, eseguita in campo prova (non abbiamo rinvenuto certificazioni di laboratori accreditati) non è adeguata non solo per la regolarità dei materiali usati, ma anche perché le sollecitazioni esercitate dai cingoli degli escavatori non sono raffrontabili con quelle della prova eseguita. Il passaggio dei mezzi provoca degli impatti dipendono dalla massa del veicolo, dal carico sugli organi di propulsione, dal tipo di



cingolo, dalla sua pressione di gonfiaggio e dall'area di contatto del veicolo con il terreno, area di contatto che cambia durante il movimento dei mezzi, a seguito di accelerazioni, frenate, e cambiamenti di direzione. Di tutto questo la prova eseguita non ha tenuto conto.

Riteniamo inoltre inaccettabile che si faccia riferimento alla normativa della Regione Lombardia. Se vogliamo fare riferimento a normativa di altre regioni, allora che si utilizzi la normativa della Provincia di Pavia e in particolare l' "Addendum al Piano Provinciale Gestione Rifiuti - discariche monodedicata a rifiuti contenenti cemento amianto" dove leggiamo che la collocazione in area dop è un fattore escludente e che è vietato realizzare sopraelevazioni maggiori di due metri sopra al piano della campagna.

8 PAESAGGIO E PIANIFICAZIONE

Le controdeduzioni fornite sono incoerenti e non soddisfacenti.

I terreni su cui si vorrebbe collocare la discarica sono delle risaie che attualmente il proprietario non ha interesse a coltivare perché a suo dire avrebbe scarse potenzialità di rendimento nonostante si collochino nel territorio di produzione della DOP Riso di Baraggia biellese e vercellese. Tuttavia aziende agricole del territorio avevano avanzato una richiesta di affitto di quei terreni per rimetterli in produzione: la richiesta è stata rifiutata.

Il Piano Paesaggistico Regionale "riconosce le aree a elevato interesse agronomico come componenti rilevanti del paesaggio agrario e risorsa insostituibile per lo sviluppo sostenibile della Regione; esse sono costituite dai territori riconosciuti come appartenenti alla I e II classe nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte", adottata con DGR n. 75-1148 del 30 novembre 2010, individuati nella Tavola P4 limitatamente ai territori ancora liberi, e da quelli riconosciuti dai disciplinari relativi ai prodotti che hanno acquisito una Denominazione di Origine."

9 VIABILITA' E TRAFFICO

Le controdeduzioni fornite hanno eluso la questione sottoposta.

Il tratto di competenza biellese della strada del Brianco è oggettivamente pericoloso. Secondo il Piano di Sicurezza Stradale della Provincia di Biella, quei quattro km hanno un tasso di incidentalità pari a 1.585 incidenti ogni milione di veicoli, uni fra i tre maggiori del biellese, con una mortalità pari al 33% (un incidente su tre è mortale). E' classificata fra le "strade extraurbane della rete secondaria, che convogliano flussi di traffico non trascurabili, con quote rilevanti di veicoli pesanti, a fronte di carreggiate dimensionate prevalentemente per traffico locale."

L'offerta di 430.000 euro per realizzare la rotonda all'incrocio tra la ss 143 e la sp 322 rappresenta rimandare a posteriori la risoluzione di un problema che andrebbe invece fatto a priori, cioè prima



della determinazione finale. Davanti a una questione che attiene la sicurezza pubblica, non si può risolvere delegando altri un domani, o chissà quando, senza tempi certi.

10 RISCHI PER LA SALUTE


Le controdeduzioni fornite hanno eluso la questione sottoposta.

Come già spiegato al punto 4 – GESTIONE OPERATIVA e al punto 7- DISPERSIONI IN ATMOSFERA, le spiegazioni fornite non sono coerenti, non sono chiare né esaustive.

11 PRESENZA AREA DOP

Le controdeduzioni fornite non sono soddisfacenti.

Da quanto si desume dalla lettura del SIA e della REL 18 (relazione agronomica) il proponente, per scelta aziendale, ha deciso di non coltivare i terreni in cui vuole insediare la discarica ritenendo questa operazione economicamente non conveniente. Tuttavia questa scelta non cancella il valore aggiunto intrinseco sito quei terreni, rappresentato dall'essere risaie comprese in territorio dop riso di Baraggia biellese e vercellese, come confermato da una delle carte di indirizzo di governo del territorio facente parte degli elaborati del Piano Territoriale Provinciale di Biella: la *IGT-A "politiche per l'assetto del sistema agricolo e rurale"*. Tale carta all'interno dei territori compresi nel disciplinare di origine individua quelli interessati da coltivazioni DOP.



IGT-A "politiche per l'assetto del sistema agricolo e rurale". T

PAESAGGI AGRARI DI INTERESSE CULTURALE (art.2.11)

 Vigneti e risaie

AREE INTERESSATE DALLE COLTURE DI SPECIALIZZAZIONE D.O.C. E D.O.P. (art. 3.8)

 **RISICOLE**
(Riso di Baraggia Biellese e Vercellese)

 **VITICOLE**
(Bràmaterra, Canavese, Coste della Sesia, Erbaluce di Caluso, Lessona)



Per ottenere il riso dop da quelle risaie basta seminarlo: a fronte della difficoltà del proponente che lamenta la mancanza d'acqua, si erano proposte tre aziende del territorio, ma il proponente ha scelto di non permettere nemmeno a loro di rimettere in produzione quelle risaie.

12 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

In relazione alla richiesta inerente la tariffa minima di smaltimento inizialmente individuata in € 45,3 a tonnellata è significativa la rettifica apportata in sede di controdeduzioni da parte del proponente che ora fissa la tariffa in 78,7 €/t, valore a cui va ancora aggiunto il trasporto e l'utile a copertura del rischio finanziario sostenuto dalla società. Risulta improbabile che un'azienda che ha dedicato tempo e cura alla realizzazione di un progetto abbia trascurato l'aspetto economico (probabilmente il più significativo), riteniamo invece che i costi di smaltimento fossero chiari all'azienda sin dall'inizio e che la stessa li abbia parzialmente omessi al fine di far apparire il proprio progetto più competitivo quando nella realtà dei fatti la proposta effettiva non risulta essere particolarmente allettante.

Il proponente ribadisce di non essere tenuto per legge a dare preventiva indicazione circa il soggetto che presterà fidejussioni e il soggetto che finanzierà la realizzazione della discarica, indipendentemente dagli obblighi di legge non si capisce la ragione per cui non debba essere esplicitata la natura delle garanzie poste a tutela del buon esito del progetto. Certamente il proponente avrà già chiaro gli aspetti economico-finanziari connessi alla realizzazione e al mantenimento della discarica e non è di certo omettendoli che tranquillizzerà la popolazione che teme che la discarica nel lungo periodo possa rivelarsi un progetto fallimentare.

Scegliendo, inoltre, di non far certificare da un ente competente il proprio business plan la società Acqua & Sole S.r.l. ha perso l'opportunità di opporre un sigillo di sostenibilità economica al proprio progetto.

Per quanto sopra esposto riteniamo che non siano state esaurientemente risolte le questioni da noi riportate, pertanto il parere del Comune di Dorzano permane quello già espresso di contrarietà all'autorizzazione del progetto in oggetto.